



Osservatorio Tributario n. 5/2017
Settembre – Ottobre 2017

Rassegna di Legislazione
Dottrina
Prassi Amministrativa
Giurisprudenza

In evidenza

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	Rimodulato il perimetro di applicazione della disciplina antielusiva ACE
	G. ALBANO e L. MIELE, in <u>Corr. Trib.</u> 37/2017
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	A agevolazioni – Nuovo regime di determinazione dell’agevolazione ACE – Decorrenza – Chiarimenti
	Circ. Agenzia delle entrate 26 ottobre 2017, n. 26/E
ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC	Scomputabili anche le imposte assolute dalla CFC in altri Stati
	A. MASTROBERTI, in <u>La gest. Straord. Impr.</u> 5/2017
IRES	<i>Branch exemption</i> più sistematica e organica, ma restano rigidità e difficoltà applicative
	G. ALBANO e R. SPAZIANI, in <u>Corr. Trib.</u> 38/2017
IRES	Le disposizioni correttive e integrative del Decreto attuativo del principio di derivazione rafforzata
	A. GARCEA, in <u>Corr. Trib.</u> 37/2017
IRES	IRES – Credito di imposta sui dividendi – Non compete se l’utile non è soggetto a tassazione nello Stato di residenza del percipiente.
	Cass., sez. trib. 6 ottobre 2017, n. 23367
REDDITI DI CAPITALE	Redditi di capitale – Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori – Tassazione del c.d. <i>carried interest</i> (art. 60 D.L. 50/2017)
	Circ. Agenzia delle entrate 16 ottobre 2017, n. 25/E

PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2017

Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148

Pag. 1

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

“Determinazione del reddito delle società non residenti senza stabile organizzazione”, di **T. GASPARRI**. “ 2

Accordi internazionali (principi e norme generali) – Esenzione – Dividendi distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente detenuta direttamente o indirettamente da soggetti residenti di Stati terzi – Clausola generale antiabuso.

Corte di Giust. UE, 7 settembre 2017, causa n. C-6/16. “ 2

Accordi internazionali (principi e norme generali) – Libertà di stabilimento – Trasferimento della sede all'estero – Obbligo di scioglimento della società nello Stato di origine – Incompatibilità con la libertà di stabilimento.

Corte di Giust. UE, 25 ottobre 2017, causa n. 106/06. “ 3

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

“Le novità ACE per i soggetti IRES”, di **G. ALBANO** e **L. MIELE**. “ 3

“Le nuove regole attuative per l’agevolazione ACE”, di **L. GAIANI**. “ 5

“Le nuove disposizioni antielusive ai fini ACE”, di **F. GIOMMONI**. “ 7

“Rimodulato il perimetro di applicazione della disciplina antielusiva ACE”, di **G. ALBANO** e **L. MIELE**. “ 7

“Sistematica (e non antielusiva) la sterilizzazione dell’incremento patrimoniale rilevante ai fini ACE”, di **G. MANGUSO**. “ 9

Agevolazioni – Nuovo regime di determinazione dell’agevolazione ACE – Decorrenza – Chiarimenti.
Circ. Agenzia delle entrate 26 ottobre 2017, n. 26/E. “ 10

VIOLAZIONI E SANZIONI

Sanatoria – Definizione agevolata delle controversie tributarie – Risposte a quesiti.
Circ. Agenzia delle entrate 25 settembre 2017, n. 23/E. “ 10

ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

“Rapporti tra regime di tassazione degli utili provenienti da Paesi *black list* e disciplina CFC”, di **G. ALBANO** e **A. VERGATI**. “ 11

“Scomputabili anche le imposte assolute dalla CFC in altri Stati”, di **A. MASTROBERTI**. “ 12

“La detrazione delle imposte assolute all’estero dalle CFC”, di **R.A. PAPOTTI** e **G. ZORZI**. “ 13

IRES

“*Branch exemption* più sistematica e organica, ma restano rigidità e difficoltà applicative”, di **G. ALBANO** e **R. SPAZIANI**. “ 13

“Le ricadute fiscali dei derivati di copertura del rischio di cambio per le società “ITA-GAAP”, di G. BARBAGELATA .	Pag.13
“Il “sistema tripartito” di determinazione dal reddito ai fini IRES e la derivazione rafforzata per i soggetti OIC- <i>adopter</i> ”, di A.M. FAIENZA .	“ 14
“Il criterio di competenza fiscale si adegua ai nuovi principi contabili OIC”, di L. GAIANI .	“ 15
“Ambito applicativo del principio di derivazione per le imprese OIC a clausola di salvaguardia”, di A. GARCEA .	“ 16
“Le disposizioni correttive e integrative del Decreto attuativo del principio di derivazione rafforzata”, di A. GARCEA .	“ 18
“L’opzione per il regime di <i>branch exemption</i> : disciplina CFC e utili provenienti da regimi fiscali privilegiati”, di S. MASSAI .	“ 19
“Fissate le modalità applicative della <i>branch exemption</i> ”, di G. SCALA .	“ 20
OIC 32 per la rilevazione in bilancio dei contratti derivati: questioni interpretative ancora aperte”, di A. SURA .	“ 21
IRES – Determinazione imposta – Redditi di impresa – Costi e gli altri oneri che concorrono a formare il reddito d’esercizio di competenza – Costo in modo oggettivo “indeterminabile” anche se pagato prima della presentazione dei redditi per l’anno di competenza – Esclusione. Cass., sez. 5, 13 settembre 2017, n. 21239.	“ 21
IRES – Credito di imposta sui dividendi – Non compete se l’utile non è soggetto a tassazione nello Stato di residenza del percipiente. Cass., sez. trib. 6 ottobre 2017, n. 23367.	“ 22
IRES – Accantonamenti fondo per rischi e oneri – Storno del fondo – Imponibilità. Cass., sez. trib. 11 ottobre 2017, n. 23812.	“ 22
IRES – Spese di regia addebitate dalla società capogruppo – Deducibilità – Condizioni. Cass., sez. trib. 27 ottobre 2017, n. 25566.	“ 22
IRES – Utili provenienti da controllate indirette a regime fiscale privilegiato ma distribuiti da società <i>conduit</i> situate nell’Unione Europea – Si considerano distribuiti per primi gli utili che non si sono formati in Stati a regime privilegiato. Comm. trib. prov. di Novara, 6 luglio 2017, n. 145/1/17.	“ 23

REDDITI DI CAPITALE

“Quando i <i>carried interest</i> costituiscono redditi di natura finanziaria”, di M. PIAZZA e C. RESNATI .	“ 23
“Dividendi e plusvalenze: cambiano le percentuali di imposizione ma rimangono le vecchie incongruenze”, di M. PIAZZA e C. RESNATI .	“ 23
Redditi di capitale – Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori – Tassazione del c.d. <i>carried interest</i> (art. 60 D.L. 50/2017). Circ. Agenzia delle entrate 16 ottobre 2017, n. 25/E.	“ 24

REDDITI DI IMPRESA

“Scissioni, fusioni e interruzione/continuazione del consolidato”, di L. MIELE .	“ 24
---	-------------

“Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari partecipativi”, di G. SALVI .	Pag. 25
“Sancito dall’Agenzia il pieno riconoscimento fiscale delle operazioni di <i>lease-back</i> ”, di G. SCIFONI .	“ 26
“Operazioni straordinarie interne ai gruppi: questioni interpretative e profili evolutivi”, di A. SURÀ .	“ 26
Redditi di impresa – Componenti negativi di reddito – Costi inerenti alla lettera di <i>patronage</i> – Deducibilità – Sussistenza. Cass., sez. trib. 28 luglio 2017, n. 18815.	“ 27
Redditi di impresa – Valutazioni – Operazioni infragruppo con società estere – <i>Transfer pricing</i> – Applicabilità – Onere del Fisco di provare la maggior fiscalità nazionale – Insussistenza – Dimostrazione dell’esistenza dell’operazione e del prezzo diverso dal valore normale – Sufficienza – Prova contraria a carico del contribuente – Ammissibilità – Strategie di gruppo di un mercato di libera concorrenza – Rilevanza. Cass., sez. trib. 6 settembre 2017, n. 20805.	“ 28

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“Disciplina fiscale e contributiva di <i>welfare</i> aziendale e premi di risultato” di A. COSTA e A. FUSCO .	“ 28
Redditi di lavoro dipendente – <i>Welfare</i> aziendale – Piano collegato al raggiungimento di obiettivi individuali – Non è in contrasto con le norme agevolative di cui all’art. 51 TUIR. Interpello DRE Lombardia 28 luglio 2017, n. 904-791/2017.	“ 29

RITENUTE ALLA FONTE

Ritenute alla fonte – Esenzione – Dividendi distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente – Società madre controllata da soggetti residenti di Stati terzi – Presunzione di frode, evasione e abusi fiscali – Illegittimità. Corte di Giust. UE, sez. VI 7 settembre 2017, causa n. C-6/16.	“ 29
---	-------------

IVA

IVA – Abuso del diritto – Presupposti per l’applicazione. Conclusioni Avvocato generale 7 settembre 2017, causa n. C-251/16.	“ 29
IVA – Direttiva 2006/112/CE – Art. 132, paragrafo 1, lett. f) – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Servizi forniti dalle associazioni autonome di persone (AAP) che esercitano attività economica nel settore dei servizi finanziari e assicurativi – Non rientrano nel regime di esenzione. Corte di Giust. UE, IV sez., 21 settembre 2017, cause nn. C-326/15, C-605/15 e C-616/15.	“ 30
IVA – Rimborso d’imposta – Fermo dei rimborsi – Contraddittorio preventivo endoprocedimentale – Necessità. Comm. trib. prov. di Milano, 20 giugno 2017, n. 4279/21/17.	“ 30

SUCCESSIONI E DONAZIONI (Imposta sulle)

Successioni e donazioni (imposta sulle) – Applicazione dell’imposta – Bene conferito in <i>trust</i> – Trasferimento dal <i>settlor</i> al <i>trustee</i> – Assoggettamento all’imposta – Esclusione. Comm. trib. prov. di Milano, sez. III, 1° giugno 2017, n. 3946.	“ 31
---	-------------

IRAP

“Gli effetti ai fini IRAP dei nuovi principi contabili nazionali”, di **G. FERRANTI**.

Pag. 31

Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1° settembre al 31 ottobre 2017

Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” (in G.U. 16 ottobre 2017, n. 242)

Fra le novità si segnalano: la parziale sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA per l'anno 2018 e la ridefinizione dell'ambito di applicazione del meccanismo dello “*split payment*”, attraverso un coinvolgimento di tutte le società controllate dalla Pubblica Amministrazione.

In particolare:

Aliquote IVA – Sterilizzazione dell'incremento per il 2018

Viene anticipata una parte della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia IVA che gravano sul 2018. L'art. 5 del provvedimento interviene sull'art. 1, comma 718, lett. a) della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo modificato dall'art. 9, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 conv nella L. 96/2017, prevedendo che l'aliquota IVA del 10% sia incrementata dell'1,14% (anziché del 1,5%) dal 1 gennaio 2018 e di un ulteriore 0,86% (anziché di un ulteriore 0,5%) a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il decreto non è intervenuto invece sull'art. 1, comma 718, lett. b) della L. 190/2014, il quale prevede che a partire dal 2018 l'aliquota IVA ordinaria si incrementi dal 22% al 25%⁽¹⁾.

Split Payment

La disciplina trova applicazione anche nei confronti degli enti pubblici economici, delle fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% delle società controllate direttamente o indirettamente da Amministrazioni pubbliche e delle società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da Amministrazioni pubbliche.

¹ La legge di stabilità 2018 (approvata in Senato) è intervenuta sulle aliquote IVA, annullando, limitatamente all'anno 2018, l'aumento previsto per le aliquote del 10 e 22% e rimandando gli aumenti al 1° gennaio 2019.

In particolare è previsto che:

- l'aliquota IVA al 10% salirà di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020;
- l'aliquota IVA al 22% aumenterà di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 0,7 punti dal 1° gennaio 2020.

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

Dottrina

“Determinazione del reddito delle società non residenti senza stabile organizzazione” di T. GASPARRI, ne Il fisco 34/2017, pag. 3259.

Il D.Lgs. n. 147/2015 (cd. Decreto “internazionalizzazione”) ha apportato rilevanti modifiche in tema di determinazione del reddito complessivo dei soggetti commerciali esteri privi di stabile organizzazione in Italia. A tale proposito, il legislatore ha inteso superare un problema interpretativo a lungo dibattuto e rilanciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 9197/2011, dettando una nuova disciplina degli artt. 151 e 152 del TUIR, coerente con gli *standards* internazionali condivisi in sede OCSE. In particolare, con l’art. 7 del citato decreto, è stato abrogato, per le società ed enti commerciali esteri con stabile organizzazione, ciò che restava della cd. forza di attrazione della stabile organizzazione ed è stato definito meglio il potere dell’ordinamento di assoggettare a tassazione, secondo le aliquote domestiche (o quelle convenzionali ridotte), gli elementi isolati di reddito direttamente attribuibili alla sede centrale, escludendo che essi possano concorrere alla determinazione del reddito d’impresa della stabile ed essere compensati con le sue eventuali perdite e viceversa. Per le società ed enti commerciali esteri senza stabile organizzazione, invece, sono stati superati i dubbi interpretativi in ordine alla imponibilità dei singoli redditi (tra cui, in particolare, gli interessi e le *royalties*) che questi soggetti producono in Italia. Nel contesto del citato decreto, i dividendi corrisposti da società italiane a società ed enti commerciali non residenti sono soggetti a ritenuta in uscita a titolo di imposta anche nei casi in cui questi soggetti operino in Italia attraverso una stabile organizzazione, salvo che la partecipazione non sia da considerare strettamente afferente all’attività della stabile stessa. La nuova disciplina non evita, peraltro, di doversi confrontare con alcuni temi di compatibilità comunitaria. (SG)

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

Accordi internazionali (principi e norme generali) – Esenzione – Dividendi distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente detenuta direttamente o indirettamente da soggetti residenti di Stati terzi – Clausola generali antiabuso.

Corte di Giust. UE, 7 settembre 2017, causa n. C-6/16, nel sito web www.eutekne.it.

Sono contrarie al diritto comunitario le normative nazionali (nella fattispecie, quella francese vigente al tempo dell’instaurarsi della controversia) che negano l’esenzione da ritenuta dei dividendi intracomunitari in modo automatico, per il solo fatto che la controllante indiretta della società madre che percepisce gli utili sia residente al di fuori dell’Unione Europea, senza al contrario porre in capo all’Amministrazione l’onere di fornire una prova che la catena societaria è stata strutturata in modo tale da beneficiare, in modo indebito, dell’esenzione stessa.

“Ostano a una normativa tributaria nazionale, che subordina l’esenzione dalla ritenuta alla fonte degli utili distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente, qualora detta società madre sia controllata direttamente o indirettamente da uno o più soggetti residenti di Stati terzi – alla condizione che essa dimostri che la catena di partecipazioni non abbia come fine principale o fra i propri fini principali quello di trarre vantaggio da tale esenzione”.

Accordi internazionali (principi e norme generali) – Libertà di stabilimento – Trasferimento della sede all'estero – Obbligo di scioglimento della società nello Stato di origine – Incompatibilità con la libertà di stabilimento.

Corte di Giust. UE, 25 ottobre 2017, causa n. 106/06, nel sito web www.eutekne.it.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che non sono conformi al diritto comunitario, in quanto contrarie alla libertà di stabilimento, le legislazioni degli Stati membri che subordinano il trasferimento della sede all'estero alla preventiva liquidazione della società nello Stato di origine e alla sua successiva ricostituzione nello Stato di destinazione.

AGEVOLAZIONI E ESENZIONI

Dottrina

"Le novità ACE per i soggetti IRES", di G. ALBANO e L. MIELE, in Corr.Trib. 34/2017, pag. 2614.

In questo intervento gli AA. forniscono una prima analisi delle novità recate dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2017 in materia di Aiuto alla crescita economica (ACE). Il Decreto abroga il precedente Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012. Nella Relazione illustrativa al Decreto è chiarito che, per quanto non espressamente modificato, restano validi i chiarimenti forniti nella vigenza del precedente Decreto.

L'art. 5, comma 3, del DM 3.8.2017, definisce meglio la riduzione della base ACE per investimenti in titoli e valori mobiliari prevista dall'art. 1, comma 6-bis, del D.L. n. 201/2011. In particolare, è stabilito che: *"Per i soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell'ATECOFIN 2007, ad eccezione delle holding non finanziarie, le variazioni in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010"*. Tra le indicazioni più rilevanti, si segnalano le seguenti: *i)* per la nozione di titoli e valori mobiliari occorre fare riferimento all'art. 1, comma 1-bis del D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico Finanza – TUF), incluse altresì le quote di OICR (restano quindi esclusi i certificati di deposito, i conti correnti e i depositi bancari, nonché, per espressa previsione normativa, le azioni e titoli partecipativi); *ii)* gli incrementi rilevanti devono essere misurati così come emergono dal bilancio di esercizio, dando rilievo anche a fenomeni valutativi (contrariamente a quanto previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 61/2001 in tema di *Dual income tax - DIT*). Con riferimento al punto *ii)*, l'A. sottolinea che hanno prevalso ragioni di semplificazione nella gestione e la constatazione che, normalmente, le componenti valutative si limitano ad anticipare quelle poi effettivamente realizzate e di cui occorre tener conto ai fini ACE.

Viene poi passata in rassegna la riserva per acquisto azioni proprie che, in quanto riserva non disponibile né distribuibile, non rilevava agli effetti dell'ACE. Questo assetto andava necessariamente rivisto alla luce delle modifiche intervenute nell'art. 2357-ter, c.c., in base alle quali, dal 2016, l'acquisto di azioni proprie non è più considerato un investimento bensì una modalità di restituzione del capitale ai soci e, simmetricamente, la vendita di azioni proprie è assimilata ad una nuova emissione di azioni. Pertanto, l'acquisto deve essere contabilizzato direttamente a patrimonio netto, alimentando un'apposita riserva negativa. In caso di annullamento delle azioni proprie occorre stornare la riserva negativa e contestualmente ridurre il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate; l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva ed il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento/decremento della riserva ed il valore nominale delle azioni annullate è imputata a incremento/decremento del patrimonio netto. Nell'ipotesi di alienazione, l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata a incremento / decremento del patrimonio netto. Al riguardo, il Decreto stabilisce che fra gli elementi negativi della variazione del capitale proprio rileva la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi dell'art. 2357-bis, c.c., e cioè per acquisto o annullamento di azioni. In tal senso, la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie assume carattere di definitività, in quanto assimilabile ad una restituzione di patrimonio.

Qualora, invece, le azioni proprie siano acquistate per finalità diverse da quelle indicate, il Decreto prevede i seguenti effetti: a) a seguito dell'acquisto di azioni, si registra una riduzione di capitale proprio fino a concorrenza degli utili accantonati a riserva che abbiano concorso, in precedenza, ad incremento del capitale proprio; b) a seguito della rivendita delle predette azioni, si ripristina l'incremento di patrimonio legato agli utili precedentemente sterilizzati dalla base ACE. Se il corrispettivo derivante dalla cessione delle azioni proprie è superiore al costo di acquisto, l'incremento di patrimonio netto registrato in bilancio è assimilato a un conferimento in denaro rilevante ai fini dell'agevolazione.

Viene poi analizzata la disposizione del Decreto in materia di incremento di patrimonio netto derivante da finanziamenti infruttiferi o a "tassi sensibilmente inferiori a quelli di mercato", che prevede l'irrelevanza della posta in oggetto ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio. Quando dall'operazione si possa desumere una chiara volontà di trasferire ricchezza da un soggetto ad un altro all'interno dello stesso gruppo, l'approccio contabile deve essere il seguente: *i)* per la società controllata che riceve il finanziamento infruttifero, la differenza tra valore nominale del debito e il suo valore attuale è trattata non come provento finanziario (a titolo di *day one profit*) ma come apporto da parte della controllante; *ii)* per la controllante che eroga il finanziamento, la differenza tra valore attuale del credito e liquidità trasferita non tra gli oneri finanziari (a titolo di *day one loss*) ma ad incremento del valore della partecipazione. Allo stesso tempo, controllante e controllata, imputano a conto economico interessi figurativi in contropartita dell'incremento del valore contabile del credito e del debito, con contestuale riassorbimento della differenza tra valore attuale e valore nominale, lasciando invariata rispettivamente la partecipazione e la riserva da apporto. In virtù della circostanza che nell'ipotesi di finanziamento infruttifero non ci sarà mai una conversione di debito in capitale, poiché il dato contrattuale impone la restituzione delle somme pagate, considerazioni di carattere sistematico hanno comportato la previsione ai cui al comma 5, che dispone l'irrelevanza dell'apporto registrato in bilancio a fronte dei citati prestiti infruttiferi. Tale scelta è in continuità con quanto stabilito ai fini IRES, visto che anche in questo caso si è pervenuti all'introduzione di una nuova fattispecie di doppio binario. Coerentemente con la previsione che dispone l'irrelevanza dell'apporto registrato in bilancio a fronte dei citati prestiti infruttiferi è stato integrato il comma 2 dell'art. 10 del Decreto escludendo, tra le ipotesi di sterilizzazione dell'agevolazione a causa dei conferimenti operati a favore di altri soggetti del gruppo, l'incremento del valore delle partecipazioni registrato dal socio che pone in essere l'operazione di finanziamento in un'altra società del gruppo.

Nelle more dell'emanazione del Decreto si poneva il dubbio di come gestire le componenti reddituali per le quali in base ai nuovi *standard* nazionali, non è più previsto il transito a conto economico ma la diretta rilevazione a patrimonio netto, come nel caso della correzione di "errori rilevanti". Al riguardo, quando l'errore contabile è rilevante, il contribuente ha l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa relativa all'anno di competenza in cui è stato commesso l'errore contabile e una (o più) dichiarazioni per gli esercizi successivi al fine di rettificare il calcolo dell'ACE eventualmente fruita. Se, invece, l'errore non è rilevante l'imputazione a conto economico determina un effetto immediato ai fini ACE, in quanto quel componente modifica la misura dell'utile di esercizio suscettibile di modificare la variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini dell'agevolazione. Nella fattispecie non vi è alcuna necessità di rettificare gli esercizi precedenti per modificare l'entità del beneficio eventualmente fruito.

Anche i derivati hanno posto alcune tematiche rilevanti agli effetti dell'ACE. La prima, di più semplice soluzione, ha riguardato le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi e la riserva di patrimonio netto costituita in sede di valutazione del derivato (cd. riserve di *cash flow hedge*). Non ci sono dubbi che tale riserva non rilevi ai fini della valutazione in aumento del capitale proprio in quanto riserva non distribuibile, non utilizzabile a copertura perdite nonché non formata con utili effettivamente realizzati. Più problematica era la soluzione per ciò che riguarda gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Per questi il Decreto, basandosi sul fatto che comunque non si tratta di utili effettivamente realizzati, sostiene che: "*Ciò premesso, in considerazione che gli utili derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati sono influenzati da fenomeni meramente valutativi, si è ritenuto necessario sterilizzare gli effetti valutativi di tali valutazioni, a prescindere dalle modalità adottate in bilancio, dall'attivazione delle tecniche contabili di copertura e dal regime di disponibilità ACE delle riserve stesse. Va da sé che tale previsione è rilevante anche per i soggetti IAS/IFRS.*"

Per quanto riguarda, invece, i derivati di copertura, la Relazione precisa che con riferimento alle coperture dei *fair value*, la quota di utili non esclusa dagli incrementi di capitale proprio rilevanti è determinata compensando gli effetti della valutazione dello strumento finanziario derivato e di quello sottostante. In sintesi, solo quando le oscillazioni positive del derivato sono superiori a quelle negative del sottostante si registra un utile che deve essere neutralizzato ai fini della disciplina ACE. Infine, il Decreto stabilisce che non rilevano come variazione in aumento del capitale proprio le plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda. (WR)

"Le nuove regole attuative per l'agevolazione ACE", di L. GAIANI, ne Il fisco 34/2017, pag. 3224.

Con il nuovo Decreto 3 agosto 2017 (d'ora in poi "Decreto"), emanato in attuazione delle disposizioni dell'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016, il Ministero dell'Economia ha aggiornato le disposizioni attuative dell'ACE, contenute nel D.M. 14 marzo 2012, non solo per allinearle alle nuove regole contabili previste dal D.Lgs. n. 139/2015, ma più in generale per tener conto e disciplinare le diverse modifiche normative introdotte nell'ultimo anno (cfr. legge 232/2016 – nota come legge di stabilità 2017): dalla sterilizzazione per investimenti in titoli al nuovo meccanismo di calcolo previsto per le società di persone. Il Decreto ha anche rivisto e al contempo reso più stringenti le disposizioni antielusive, estese alle società controllate estere. In particolare, il Decreto interviene sui tre seguenti ambiti: i) viene disciplinata la (eventuale) rilevanza ACE di talune nuove appostazioni contabili che impattano sul patrimonio netto, quali, ad esempio, quelle riguardanti le operazioni su azioni proprie, la valutazione dei derivati, i finanziamenti *Intercompany* infruttiferi e le rettifiche a seguito della prima adozione dei principi contabili; ii) si stabiliscono regole attuative delle due principali novità introdotte dalla legge n. 232/2016 e cioè la sterilizzazione della base ACE per investimenti in titoli non partecipativi e il nuovo meccanismo incrementale per imprese individuali e società di persone; iii) si aggiornano e si modificano le disposizioni antielusive che vengono in particolare estese ai rapporti con società controllate estere. È prevista anche una clausola di salvaguardia, volta a fare salvi i comportamenti non coerenti tenuti dai contribuenti.

La parte più rilevante del Decreto si occupa delle ricadute sul calcolo della base ACE delle nuove regole contabili previste dal D.Lgs n. 139/2015 e recepite nei nuovi principi OIC nel dicembre 2016.

Azioni proprie

In base all'art 5, comma 4, del D.M., ai fini della base ACE, rileva la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie ex art. 2357-*bis* c.c. (es. in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni). La riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie ex art. 2357 c.c. rileva, invece, nei limiti della variazione in aumento formata con gli utili che hanno concorso, in precedenza, ad incrementare tale variazione. In caso di cessione delle azioni, si ripristina la base ACE nei limiti di quanto in precedenza sterilizzato. Se la rivendita è effettuata a un prezzo superiore al costo, l'eccedenza percepita si considera quale conferimento in denaro rilevante ai fini ACE.

Derivati

L'art. 5, comma 8, del Decreto, esclude espressamente la rilevanza, nel calcolo della base ACE, delle riserve formate con utili iscritti per la valutazione a *fair value* di strumenti finanziari derivati. La relazione illustrativa precisa che: a) questa disposizione riguarda in generale gli utili derivanti dalla valutazione al *fair value* dei derivati a prescindere dalle modalità di contabilizzazione; b) per le ipotesi di copertura di *fair value* occorre compensare gli effetti della valutazione del derivato con quelli del sottostante; solo l'eventuale utile netto del derivato (che eccede, cioè, l'oscillazione negativa del sottostante) deve essere neutralizzato ai fini ACE.

Finanziamenti infruttiferi

Il comma 5 dell'art. 5 del Decreto stabilisce che "*l'incremento di patrimonio netto derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogato dai soci a favore delle società di capitali di cui all'art. 2 non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera a) del comma 2.*" I finanziamenti infruttiferi vengono considerati ai fini ACE secondo la loro ricostruzione giuridico-formale e non rileverà dunque la conversione figurativa del debito in capitale (o di parte del credito in partecipazione) posto che, a scadenza, il debito dovrà comunque essere rimborsato per l'importo nominale. Uno spunto interessante sollevato dall'A. riguarda l'irrelevanza degli interessi passivi figurativi iscritti a conto economico. In pratica, a parere

dell'A., l'utile accantonato a riserva dovrebbe essere aumentato di questi interessi "irrilevanti", altrimenti vi sarebbe una doppia penalizzazione. Sul punto l'A. auspica un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate.

Rettifiche per prima adozione di principi contabili

In merito alle rettifiche operate in sede di prima adozione dei nuovi principi contabili (in attuazione dell'art. 13-bis, comma 11, del D.L. n. 244/2016), viene disposto che rilevano gli effetti: i) dell'eliminazione dei costi di ricerca e sviluppo; ii) dell'utilizzo del criterio del costo ammortizzato. Tutte le altre rettifiche da *first time adoption (FTA)*, come chiarito dalla relazione ministeriale, non sono rilevanti ai fini della determinazione della base ACE

Errori contabili rilevanti

Il Decreto non si occupa delle ricadute ACE degli errori contabili rilevanti che in base al documento OIC 29, devono essere contabilizzati direttamente a patrimonio netto (aumentando o diminuendo il saldo di apertura delle riserve) anziché nel conto economico. La questione è affrontata dalla relazione ministeriale, che afferma che in questi casi la determinazione della base ACE è da operare mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, senza dunque che si debba considerare il movimento del patrimonio netto. Quindi, laddove venga scoperto un errore consistente nella mancata imputazione di un costo di competenza in un esercizio precedente, la società deve ripresentare una dichiarazione dei redditi integrativa evidenziando una minore base ACE ridotta a seguito di un minore accantonamento di utili a riserva. Per i più diffusi errori contabili sotto soglia di rilevanza, che si imputano a conto economico, invece, non pare vi sia alcun obbligo di dichiarazione integrativa nell'esercizio in cui vengono scoperti.

L'A. affronta poi le due principali novità introdotte dalla Legge n. 232/2016 e cioè la sterilizzazione per gli incrementi di titoli e valori mobiliari e il meccanismo di calcolo per le imprese IRPEF. Per quanto riguarda la sterilizzazione degli investimenti in titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, l'art. 5, comma 3, chiarisce sia l'ambito soggettivo che oggettivo. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, sono interessate dalla disposizione in commento tutte le imprese diverse da quelle che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla Sezione K della tabella Atecofin 2007, tranne le *holding* non finanziarie. Le *holding* non finanziarie applicano, quindi, la sterilizzazione al pari di ogni impresa industriale o commerciale. Sotto il profilo oggettivo, il Decreto stabilisce che per l'individuazione dei titoli e valori mobiliari si deve fare riferimento alla nozione recata dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), includendo altresì le quote di OICR. Non andranno considerati, come precisato dalla relazione illustrativa, gli investimenti in pronti contro termine. La relazione al Decreto chiarisce, inoltre, che gli incrementi dei titoli e valori mobiliari si quantificano confrontando semplicemente il saldo emergente dai due bilanci di riferimento, comprese le componenti valutative.

L'intervento più significativo della legge n. 232/2016 è rappresentato dall'equiparazione delle regole di calcolo dell'ACE per gli imprenditori individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria a quelle previste per le società di capitali. In estrema sintesi, si sostituisce il criterio "statico" del patrimonio netto contabile, che era tipico dei soggetti IRPEF, con quello definito "incrementale" tipico dei soggetti IRES. La base ACE di tali soggetti è rappresentata dalla somma algebrica, se positiva, dei seguenti elementi (art. 8, comma 2, del D.M. 3.8.2017): i) una componente "statica", rappresentata dalla differenza positiva tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010; ii) una componente "dinamica", rappresentata dagli incrementi netti registrati dall'1.1.2016, secondo le regole delle società di capitali. Risolvendo una questione che non aveva trovato soluzione, il nuovo D.M. stabilisce che i patrimoni netti al 31.12.2010 e al 31.12.2015 devono essere entrambi assunti al lordo dei rispettivi utili di esercizio. In estrema sintesi, occorre quindi: a) assumere un dato di partenza per il calcolo degli incrementi; b) assumere, in positivo, i conferimenti e i versamenti in denaro e in negativo le distribuzioni di riserve ai soci; c) ridurre la base ACE in virtù delle clausole "anti-abuso" e dell'incremento delle consistenze in titoli e valori mobiliari; d) confrontare il risultato con il patrimonio netto contabile.

Il D.M. interviene anche modificando le regole antielusive previste nell'art. 10 volte ad evitare la proliferazione del beneficio, in particolare all'interno del medesimo gruppo di imprese. La principale novità consiste nell'allargamento del perimetro delle società rientranti nella definizione di gruppo ai fini ACE. Il Decreto 14 marzo 2012, infatti, limitava l'applicazione delle disposizioni antielusive ai soggetti che potenzialmente potevano beneficiare dell'agevolazione, con l'esclusione quindi delle controllate non residenti. La nuova disposizione antielusiva, invece, interessa i soggetti appartenenti

al gruppo (controllanti, controllate e società controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile), nell'ambito del quale è presente almeno una società che usufruisce dell'ACE. Questo comporta l'estensione delle regole antielusive – in presenza dei presupposti oggettivi – ai rapporti tra società controllanti italiane e società controllate estere o viceversa. Vengono riproposte, seppure con un ambito soggettivo ampliato, le seguenti riduzioni e sterilizzazioni: *i*) conferimenti in denaro; *ii*) corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni; *iii*) incremento dei crediti di finanziamento erogati a società del gruppo rispetto al saldo risultante dal bilancio al 31 dicembre 2010. Il Decreto in merito al calcolo dell'ACE contiene ulteriori due importanti chiarimenti. In primo luogo, viene stabilito che se la differenza è negativa, in quanto il patrimonio netto al 31.12.2015 è inferiore al patrimonio netto al 31.12.2010, il dato deve essere considerato pari a zero (Relazione al DM 3.8.2017). Inoltre, per le imprese costituite dopo il 2010 (che quindi non hanno un 31.12.2010 da confrontare) è precisato che si assume quale componente "statica" il patrimonio netto dell'ultimo esercizio del quinquennio dal 2011 al 2015 in regime di contabilità ordinaria (art. 8, comma 5, del D.M. 3.8.2017).

Nel comma 4, dell'art. 10 del Decreto ACE si introduce una nuova riduzione della base ACE per apporti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati diversi da quelli che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (*white list*) anche se non appartenenti al gruppo. In relazione a tale ultimo punto, l'indagine sulla provenienza dei conferimenti deve tenere in considerazione le seguenti due esimenti (art. 10, comma 4, D.M. 3.8.2017 e Relazione illustrativa): *i*) per le società quotate si valuta solo la composizione dei soci controllanti in base ai requisiti di cui all'art. 2359 c.c. (qualora non sia identificabile alcun soggetto controllante effettivo, la predetta indagine deve concludersi al livello della società quotata stessa); *ii*) in presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni non occorrono le informazioni in merito ai sottoscrittori del fondo, cioè non è necessario risalire ai sottoscrittori del fondo. La relazione ministeriale precisa anche che gli Stati si considerano *white list* se già garantivano lo scambio di informazioni al 1° gennaio 2011 (data a partire dalla quale i conferimenti assumono rilevanza ai fini ACE).

L'art. 5, comma 8, lett. *b*), introduce una nuova fattispecie di irrilevanza degli incrementi patrimoniali derivanti da utili a riserva, costituita dagli importi derivanti da plusvalenze per operazioni di conferimento di aziende o di rami di azienda. Questa fattispecie, che non ha natura antielusiva e quindi non può essere disapplicata tramite interpello, è stata introdotta, secondo la relazione ministeriale, per evitare indebite differenziazioni tra imprese che attribuiscono rilevanza ACE a tali plusvalenze e imprese che invece non sono in grado di farlo. Il Decreto in realtà si preoccupa solo delle plusvalenze mentre nulla dice in merito alle minusvalenze. Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento dell'amministrazione finanziaria.

Infine, l'A. affronta l'art. 12 del Decreto che contiene due distinte e complesse disposizioni transitorie con riguardo alla efficacia temporale delle disposizioni introdotte. Per quanto attiene alle disposizioni introdotte per il coordinamento con le novità contabili previste dal D.Lgs. n. 139/2015 e dai nuovi principi OIC 2016, vengono fatti salvi gli effetti di eventuali comportamenti non coerenti con tali regole tenuti negli esercizi precedenti al 2017 per i quali i termini di versamento a saldo sono scaduti prima dell'entrata in vigore del D.M. Conseguentemente, se le società hanno applicato differenti regole interpretative circa le ricadute dei nuovi principi contabili, questo comportamento viene ratificato e non darà luogo a rettifiche. Per quanto attiene, invece, alle altre disposizioni introdotte dal D.M., il comma 2 dell'art. 12 ne prevede, di fatto, la decorrenza dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore del Decreto e dunque dal 2018. (WR)

"Le nuove disposizioni antielusive ai fini ACE", di F. GIOMMONI, in La Gest. Straord. Imp., 5/2017, pag. 18.

"Rimodulato il perimetro di applicazione della disciplina antielusiva ACE", di G. ALBANO e L. MIELE, in Corr. Trib., 37/2017, pag. 2843.

In questi interventi gli AA. analizzano le novità che il D.M. 3 agosto 2017 (Decreto) ha apportato in materia di Aiuto alla crescita economica ed in particolare per quanto attiene alla rimodulazione della disciplina antielusiva, che ora attrae fenomeni che nella precedente disciplina potevano restare

ingiustificatamente esclusi. Non è più richiesto che le operazioni a rischio abuso intercorrano tra soggetti del gruppo che possono beneficiare dell'ACE, essendo sufficiente che anche un solo soggetto ACE sia incluso nel gruppo.

La nuova formulazione dell'art. 10, comma 1, del Decreto, prevede che la disciplina antielusiva si applichi ai soggetti appartenenti al medesimo gruppo nell'ambito del quale è presente almeno un soggetto beneficiario dell'ACE. Per effetto della nuova disposizione è ampliata sia la portata applicativa delle operazioni antielusive, perché ora queste possono intercorrere tra un soggetto del gruppo che beneficia dell'ACE e un soggetto del gruppo che invece non ne può beneficiare, sia la nozione di gruppo, in quanto si considerano società del gruppo le società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali, con eccezione dello Stato e degli altri enti pubblici. In definitiva, non è più richiesto, come avvenuto finora, che le operazioni a rischio abuso intercorrano tra soggetti del gruppo che possono beneficiare dell'ACE, essendo sufficiente che anche un solo "soggetto ACE" sia incluso nel gruppo. La nuova definizione di gruppo comporta, quindi, l'applicazione delle disposizioni antielusive anche alle operazioni intercorse con società non residenti, se appartenenti al medesimo gruppo, o con persone fisiche controllanti, ipotesi che prima sfuggivano alla disciplina antielusiva.

Per quanto riguarda le fattispecie che comportano la sterilizzazione, è confermata, innanzitutto, la riduzione della base ACE, in capo al conferente, per i conferimenti in denaro a favore di soggetti del gruppo (art. 10, comma 2). Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la norma mira ad evitare che a fronte di una sola immissione di denaro possa essere moltiplicata la base di calcolo dell'ACE mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all'interno dello stesso gruppo. Come per il passato, si ritiene che la fattispecie sia disattivabile nei casi in cui la base ACE del conferente derivi solo da utili accantonati a riserva (cd. ACE da utili). Rispetto al passato, occorre ora sterilizzare i conferimenti verso tutti i soggetti appartenenti al gruppo a prescindere dalla circostanza che questi fruiscono dell'agevolazione ACE. Pertanto, anche i conferimenti in denaro in favore di società di capitali (o enti equiparati) non residenti, se appartenenti al gruppo, determinano penalizzazioni a carico della società conferente. Non rilevano invece i cd. conferimenti virtuali derivanti da finanziamenti a tasso zero (infruttiferi) o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società del gruppo. Questa disposizione è coerente con la previsione dell'art. 5, comma 5, del Decreto, che dispone l'irrelevanza ai fini ACE dell'apporto registrato in bilancio a fronte di prestiti infruttiferi. Per questi prevale la qualificazione giuridica quali crediti di finanziamento ed è, quindi, corretto tenerli fuori dalle disposizioni antielusive.

Le ulteriori ipotesi di sterilizzazione sono individuate nel comma 3 del Decreto, che riprende le fattispecie già previste dal Decreto del 2012. In particolare, è previsto che la variazione del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza: i) dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo; ii) dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo; iii) dell'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo. Anche per queste è prevista un'applicazione più ampia rispetto al passato, visto che si applicano nei confronti dei soggetti del gruppo, in conseguenza delle citate modifiche del comma 1. È stata, invece, esclusa dalle fattispecie antielusive l'ipotesi, prevista dal Decreto del 2012, relativa ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti (diversi da quelli domiciliati in Stati non collaborativi), se controllati da soggetti residenti. Infatti, a seguito della sterilizzazione di tutti i conferimenti a società del gruppo, anche non residenti, il rischio che un apporto proveniente dall'Italia possa essere veicolato a un soggetto non residente e da questi utilizzato per duplicare il beneficio ACE è di fatto eliminato.

Infine, il decreto ha confermato la previsione circa l'irrelevanza dei conferimenti derivanti da soggetti – anche se non appartenenti al gruppo e quindi che non hanno la qualifica di soci – localizzati in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni, ovvero non inclusi nella lista del D. Lgs. n.239/1996 (*white list*). A tal fine, come evidenziato dalla Relazione accompagnatoria, vanno considerati esclusivamente i Paesi inclusi nella *white list* al 1° gennaio 2011, non essendo possibile – per gli Stati inclusi dopo (ad es. la Svizzera) esaminare i flussi di denaro nei periodi precedenti. Per identificare la provenienza dei conferimenti il Decreto ribadisce la necessità di risalire l'intera catena partecipativa, secondo il cd. *look through approach*. Tuttavia, il Decreto introduce due esimenti per semplificare l'indagine sulla compagine sociale in circostanze specifiche: a) per le

società quotate si valuta solo la composizione dei soci controllanti in base all'art. 2359 c.c., se esistenti; b) in presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni non è necessario risalire ai sottoscrittori del fondo medesimo. Resta ferma la possibilità di richiedere la disapplicazione delle disposizioni antielusive mediante interpello probatorio, dimostrando cioè che a fronte di una sola immissione di denaro non si è verificata una moltiplicazione della base ACE.

In assenza di una specifica disposizione sull'entrata in vigore si deve ritenere, anche alla luce delle previsioni dello Statuto dei diritti del contribuente e considerato il carattere innovativo delle nuove disposizioni, che le stesse trovino applicazione soltanto dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 2018 nella generalità dei casi. Per i periodi d'imposta 2016 e 2017 dovrebbe restare applicabile la disciplina antielusiva preesistente. Tuttavia, come chiarito dalla relazione illustrativa, dovrà tenersi conto delle nuove disposizioni anche in relazione ai fenomeni rilevati nei periodi di imposta precedenti. Questo comporta che le nuove fattispecie antielusive andranno a colpire anche operazioni con soggetti prima esclusi dall'ambito di applicazione delle norme antielusive – quali i soggetti non residenti – effettuate in precedenza. (WR)

"Sistematica (e non antielusiva) la sterilizzazione dell'incremento patrimoniale rilevante ai fini ACE", di G. MANGUSO, in Corr.Trib., 38/2017, pag. 2965.

Il regime di incentivo fiscale alla capitalizzazione delle imprese, che prende il nome di Aiuto alla crescita economica (in seguito "ACE") introdotto dall'art. 1 del D.L. n. 201/2011 (cd. "Salva Italia"), consente una mitigazione delle imposte sui redditi in presenza di un incremento patrimoniale nell'attività d'impresa.

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) ha introdotto un'ulteriore ipotesi di sterilizzazione degli incrementi patrimoniali agevolabili ai fini ACE, rappresentata dall'incremento della consistenza di titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quella esistente al 31 dicembre 2010. Come ricordato dalla stessa Relazione illustrativa, tale norma non costituisce una novità per il nostro ordinamento tributario perché era già prevista nella disciplina della cd. *Dual income tax* (DIT) di cui l'ACE ne ricalca i tratti principali, ed ha l'obiettivo di *"evitare che gli incrementi del capitale investito rilevanti ai fini DIT (i.e ACE, n.d.r.) vengano utilizzati dalla società o dell'ente per incrementare attività meramente finanziarie e non realizzare una maggiore efficienza o il rafforzamento dell'apparato produttivo"*.

Per effetto di tale modifica, quindi, il regime ACE è diventato ancora di più allineato a quello introdotto con la DIT. Tuttavia, mentre all'interno di tale agevolazione l'incremento di titoli e valori mobiliari rappresentava una disposizione antielusiva, in ambito ACE ne è stata chiarita la natura di disposizione di sistema. (cfr. circolare n. 8E del 2017, con la quale l'Agenzia delle entrate ha precisato che: *"la fattispecie dell'investimento in titoli, non ricompresa tra le disposizioni antielusive suscettibili di disapplicazione mediante interpello contenute nell'art. 10 del Decreto 14 marzo del 2012, configuri sostanzialmente una norma di sistema per la determinazione del beneficio. Ne consegue che la stessa non può costituire oggetto di interpello probatorio"*.)

Dal punto di vista soggettivo, si tratta di una disposizione che interessa tutte le imprese, a prescindere dall'appartenenza a gruppi, con la sola esplicita esclusione di banche e imprese di assicurazione, tenuto conto che per questi soggetti l'investimento mobiliare rientra nell'oggetto proprio dell'attività esercitata. Infatti, la nuova disposizione è volta ad evitare che le variazioni in aumento del capitale investito vengano utilizzate per incrementare attività meramente finanziarie e non a servizio di una maggiore efficienza o di un rafforzamento produttivo.

L'A., partendo dall'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria, solleva alcuni dubbi relativi alla circostanza che, sotto un profilo sostanziale, non ci sono grandi differenze, analizzando i flussi finanziari originati da un investimento in valori mobiliari, tra investimento in titoli e/o valori mobiliari ed erogazione di un credito. L'unica differenza sta nel fatto che nell'ipotesi del credito la sterilizzazione potrebbe essere disapplicata con interpello mentre nell'ipotesi dei titoli e dei valori mobiliari non potrebbe in alcun modo essere disapplicata.

Un altro aspetto, collegato al precedente, emerge dalla citata relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2017, dove si afferma che l'intento della modifica è di incentivare capitalizzazioni finalizzate ad investimenti produttivi ovvero alla riduzione di debito. Infatti, se è possibile affermare che alla

finalità originaria dell'ACE, rappresentata dalla volontà di riequilibrare il regime fiscale delle fonti di finanziamento dell'attività di impresa, si aggiunge una seconda, collegata alla prima, rappresentata dal "vincolare" gli incrementi rilevanti, ne dovrebbe conseguire la sterilizzazione di tutte le attività finanziarie, e non soltanto di quelle rappresentate da titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni. In altre parole, se devono essere esclusi dalle agevolazioni tutti gli investimenti finanziari, in quanto investimenti non destinati all'attività produttiva, tale esclusione dovrebbe riguardare tutti gli investimenti aventi natura finanziaria, che siano titoli, valori mobiliari ovvero crediti da finanziamento. (WR)

Prassi Amministrativa

Agevolazioni – Nuovo regime di determinazione dell'agevolazione ACE – Decorrenza – Chiarimenti.

Circ. Agenzia delle entrate 26 ottobre 2017, n. 26/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La circolare fornisce chiarimenti in relazione a due sole tematiche rappresentate da: i riflessi sugli interpelli della proroga dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi; la decorrenza della nuova disciplina antielusiva.

Con riferimento al primo aspetto l'Agenzia chiarisce che, in virtù della proroga al 31 ottobre 2017 dei termini di presentazione dei modelli dei Redditi 2017, disposta dal DPCM 26 luglio 2017, anche le istanze di interpello probatorio aventi ad oggetto il periodo d'imposta 2016 possono essere validamente presentate entro il medesimo termine.

Conseguentemente, tutte le istanze presentate tra il 1° ottobre e il 31 ottobre 2017 sono considerate ammissibili.

In ordine alla seconda tematica, relativa alla nuova disciplina antielusiva contenuta nell'art. 10 del DM 3 agosto 2017, che ha sostituito l'art. 10 del DM 11 marzo 2012, l'Agenzia ha chiarito che:

- per i periodi d'imposta sino al 2015 non è data la facoltà di adozione anticipata, se più favorevole, della disciplina antielusiva contenuta nel DM 3 agosto 2017, attraverso la presentazione di dichiarazioni integrative;
- per i periodi d'imposta 2016 e 2017 l'impresa può scegliere di applicare le nuove disposizioni contenute nell'art. 10 del nuovo DM attuativo, così come di non applicarle (rimandandone, quindi, l'adozione al 2018);
- con specifico riferimento al 2016, è concesso un periodo di tolleranza di 90 giorni entro il quale rettificare la dichiarazione eventualmente già presentata, sempre con solo riferimento alla disciplina antielusiva. (EM)

VIOLAZIONI E SANZIONI

Prassi Amministrativa

Sanatoria – Definizione agevolata delle controversie tributarie – Risposte a quesiti.

Circ. Agenzia delle entrate 25 settembre 2017, n. 23/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Con la Circolare 25 settembre 2017, n. 23/E, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle liti di cui all'art. 11 del DL 50/2017. Tra i chiarimenti di maggior interesse si segnalano:

- non è definibile la controversia in cui il contribuente contesti un atto dell'Agente della Riscossione senza chiedere l'annullamento del credito, mentre possono essere definite le controversie aventi ad oggetto le cartelle di pagamento quando viene chiesto l'annullamento del credito iscritto a ruolo;

- relativamente agli importi dovuti per la definizione, non è necessario distinguere tra somme versate a titolo di imposta, sanzioni o interessi in quanto, dopo lo scomputo delle somme versate, l'importo netto dovuto è ripartito tra i vari codici tributo istituiti in proporzione ai diversi importi che compongono l'importo lordo dovuto;
- sono definibili le controversie relative agli atti di recupero per indebita compensazione di crediti IVA (esistenti) con il pagamento degli interessi, nonché di altri importi eventualmente contenuti nell'atto di contestazione, ma con l'esclusione delle sanzioni da ritenersi collegate al tributo. (EM)

ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

Dottrina

“Rapporti tra regime di tassazione degli utili provenienti da Paesi *black list* e disciplina CFC”, di G. ALBANO e A. VERGATI, in Corr. Trib. 36/2017

Gli AA., partendo dall'art. 89 del TUIR, che per i dividendi prevede come regola base la parziale detassazione, esaminano la disciplina di tassazione degli utili che provengono da Paesi *black list* e poi quella degli utili che provengono da soggetti CFC.

Vengono esaminati i criteri per identificare i regimi qualificabili come “a fiscalità privilegiata” contenuti nel comma 4 dell'art. 167 del TUIR che si sono susseguiti nel tempo, fino a quello attuale introdotto dalla legge di stabilità per il 2016.

Rapporto tra disciplina degli utili provenienti da Paesi *black list* e normativa CFC

Con riferimento agli utili provenienti da Paesi a regime fiscale privilegiato l'ordinamento prevede la tassazione integrale salvo il caso in cui gli utili in esame abbiano già scontato l'imposizione per trasparenza per effetto del regime CFC e quello in cui la disciplina CFC non si renda applicabile in forza dell'esimente del comma 5, lett. b), del TUIR.

Viene ricordato che al verificarsi dell'esimente sub a) di tale comma 5, il decreto internazionalizzazione ha introdotto il credito di imposta indiretto in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

La peculiarità del credito indiretto deriva dal fatto che esso viene riconosciuto in ragione delle imposte pagate all'estero non dal contribuente beneficiario del credito ma dalla società partecipata dalla quale provengono gli utili tassati in Italia.

Il credito di imposta indiretto attenua la penalizzazione della tassazione integrale pur in presenza della prima esimente sub a) cioè lo svolgimento di un'effettiva attività commerciale o industriale, le cui condizioni devono comunque sussistere sia nel periodo di imposta di generazione dell'utile sia in quello della sua distribuzione al socio residente.

Concetto di “provenienza” degli utili

A seguito del decreto internazionalizzazione è stato modificato il comma 3 dell'art. 89 del TUIR che ora stabilisce la tassazione integrale degli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato se relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili.

Gli AA. evidenziano alcune analisi formulate da Assonime nella circolare n. 17 del 2017, anche sulla base dei chiarimenti della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 51 del 2010, secondo cui sarebbero da escludere i flussi non qualificabili come utili ai sensi del nostro ordinamento nonché quelli che non abbiano effettivamente risalito tutta la catena a partire dalla società *black list*.

In presenza di società intermedie (controllate) con attività mista, viene ricordata l'analisi del tema su quale sia l'ordine di precedenza degli utili distribuiti dalla società intermedia *white* (vd. in proposito le circolari dell'Agenzia delle entrate nn. 35/2016 e 51/2010).

Altro aspetto interessante evidenziato attiene al caso particolare di distribuzione di utili da parte di una CFC che eccedano quanto già tassato per trasparenza in capo al socio e alla relativa interpretazione dell’Agenzia:

- gli utili relativi ai periodi d’imposta tassati per trasparenza non sconteranno alcuna imposizione nei confronti del socio, anche se di importo superiore al reddito tassato;
- gli utili dei periodi non tassati per trasparenza saranno sempre tassabili anche qualora il reddito degli esercizi in cui opera la trasparenza sia superiore a tali utili.

Coordinamento tra tassazione degli utili e mutamento nel tempo dei criteri di individuazione dei Paesi *black list*

Poiché, come evidenziato, il criterio per individuare i dividendi *black list* sono più volte cambiati nel corso degli anni, tale circostanza potrebbe comportare l’insorgere di dubbi in merito al regime fiscale applicabile quando l’anno di realizzazione degli utili non coincida con quello della distribuzione.

L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 35/2016 ha posto il seguente criterio:

- in presenza di utili che in passato, in applicazione delle vecchie regole, provenivano da Paesi *black list* (ma oggi *white*) è previsto un doppio *test* che si sostanzia nella verifica – in base ai nuovi criteri – sia della situazione esistente al momento della distribuzione che in quella di formazione degli utili;
- la tassazione piena opererà sempre sugli utili derivanti da Paesi qualificati *black list* al momento della percezione, anche se in base ai criteri vigenti al momento di formazione degli stessi erano da considerarsi non provenienti da Paesi a regime fiscale privilegiato. (GDA)

“Scomputabili anche le imposte assolute dalla CFC in altri Stati” di A. MASTROBERTI, in La gest. Straord. Impr. 5/2017, pag. 52.

L’articolo ha ad oggetto il commento della risoluzione n. 112/2017 con la quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le imposte estere scomputabili in Italia, nel caso di imputazione per trasparenza dei redditi della CFC consistono non solo nelle imposte pagate dalla medesima nel proprio Stato di residenza ma anche in quelle assolute in altri Stati, nella misura in cui le stesse siano rimaste effettivamente a carico della CFC.

L’A., dopo aver descritto sommariamente il regime CFC e le modifiche intervenute nel corso degli anni fino a quelle recate dal D.Lgs. n. 147 del 2015 c.d. “decreto internazionalizzazione”, esamina il caso oggetto della citata risoluzione n. 112, in cui la controllante italiana Alfa ha assoggettato a tassazione per trasparenza il reddito della società controllata Beta residente ad Hong Kong e scomputato, dalla relativa imposta come credito sia le imposte pagate dalla CFC ad Hong Kong sia le ritenute alla fonte assolute all’estero dalla CFC stessa per servizi di consulenza resi a tre società distributrici del gruppo Alfa. Ciò in quanto tali ritenute non hanno potuto essere scomputate dalle imposte pagate ad Hong Kong.

L’Agenzia delle entrate sulla base della posizione espressa nella circolare n. 9/E del 2015 in relazione alle imposte pagate dalle stabili organizzazioni di imprese italiane in Paesi diversi da quello di localizzazione, ha evidenziato che nel regime CFC non trovano applicazione né il criterio della lettura “a specchio” dell’art. 23 del TUIR, né il criterio di collegamento stabilito nella specifica Convenzione contro le doppie imposizioni di volta in volta applicabili: criteri in base ai quali, ordinariamente, nella disciplina delineata dall’art. 165 deve essere verificata la spettanza del diritto al credito in relazione a ciascun elemento di reddito estero.

In coerenza con tale impostazione nell’ambito della CFC non risulta applicabile neanche il meccanismo “per *country limitation*” previsto dal comma 3 dell’art. 165 del TUIR mentre nel regime CFC il credito è calcolato in via isolata con riferimento a tutti i redditi della società estera secondo il diverso principio “per *company limitation*”. In altri termini, i redditi della CFC sono considerati unitariamente a prescindere dal fatto che siano stati realizzati in più di uno Stato estero.

Pertanto, sulla base del comma 6 dell’art. 167 del TUIR che non reca alcun richiamo alla condizione del comma 1 dell’art. 165 del TUIR secondo cui la detrazione spetta, in caso di reddito prodotto all’estero, solo per le imposte “ivi pagate”, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto di non circoscrivere il riconoscimento della detrazione alle sole imposte pagate nello Stato di residenza e di riconoscere che le imposte estere accreditabili in Italia consistano non solo nelle imposte pagate dalla medesima nel proprio Stato di residenza ma anche in quelle assolute in altri Paesi esteri, nella misura in cui le

stesse siano rimaste effettivamente a carico della CFC. Detta impostazione è peraltro coerente con quella accolta anche nella Direttiva 2016/1164 del Consiglio UE recante “norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno”. (GDA)

“La detrazione delle imposte assolute all’estero dalle CFC”, di R.A. PAPOTTI e G. ZORZI, in Corr. Trib. 39/2017.

Gli AA. evidenziano la portata della recente risoluzione n. 112/E del 2017 con la quale l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto, ai fini dello scomputo del credito di imposta ex art. 167, comma 6, del TUIR, anche le imposte assolute dalla CFC in altro Stato diverso da quello di stabilimento (ad es. ritenute su dividendi, royalties o interessi).

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto validamente applicabile il principio della *per company limitation*, avendo come unico punto di riferimento e limite la società estera partecipata, e non quello previsto dall’art. 165, comma 3, del TUIR, *per country limitation*.

Tale conclusione è in linea con i precedenti dottrinali elaborati nel corso degli anni sia con pronunce di prassi (vd. ris. n. 9/2015, par. 8.2), sia con gli orientamenti dell’OCSE e con la Direttiva ATAD.

Vi sono tuttavia problematiche tuttora aperte che non sono state ancora esaminate, probabilmente per la loro estrema peculiarità. Si tratta del caso di società CFC che percepisce redditi di fonte italiana soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva o del caso di società CFC che esercita un’attività di impresa in Italia per il tramite di una stabile organizzazione. In entrambi i casi gli AA. ritengono che una possibile soluzione in via interpretativa sia l’esclusione di tali redditi dalla formazione del reddito imponibile della CFC. (GDA)

IRES

Dottrina

“Branch exemption più sistematica e organica, ma restano rigidità e difficoltà applicative”, di G. ALBANO e R. SPAZIANI, in Corr. Trib. 38/2017, pag. 2925

Gli AA. commentano positivamente i contenuti del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 che contiene importanti precisazioni, nonché alcune novità, rispetto alle disposizioni originariamente introdotte nella bozza iniziale pubblicata per una pubblica consultazione nei primi mesi del 2016, che avevano sollevato molteplici dubbi, e analizza in maniera più organica il nuovo istituto della *branch exemption* di cui all’art. 168-ter del TUIR.

Tuttavia, ritengono che alcune fattispecie affrontate dal cit. Provvedimento non disciplinano compiutamente tutti i potenziali scenari operativi. Tale è il caso delle operazioni straordinarie, la cui non esaustiva trattazione potrebbe, ad esempio, generare dubbi sul coordinamento tra la neutralità fiscale tipica delle attività di riorganizzazione ed alcuni meccanismi operativi della BEX come quelli legati al *recapture* delle perdite ante-opzione. In secondo luogo, non viene indicato come valutare eventuali comportamenti medio tempore assunti dal contribuente in contrasto rispetto a quanto previsto nel Provvedimento, comprese le eventuali ricadute sulle imposte complessivamente dovute (e versate). In attesa delle opportune indicazioni dell’Agenzia delle entrate, potrebbe comunque ipotizzarsi che, nell’eventualità di un ravvedimento e di adeguamento dei precedenti comportamenti fiscali non conformi a quanto previsto nel Provvedimento, sarebbero da escludere le corrispondenti sanzioni amministrative, considerata la più che obiettiva incertezza delle disposizioni in parola. (CLP)

“Le ricadute fiscali dei derivati di copertura del rischio di cambio per le società “ITA – GAAP” di G. BARBAGELATA, in Corr. Trib. 32-33/2017, pag. 2535.

I derivati di copertura del rischio di cambio rilevati in bilancio al *fair value* in base al documento OIC 32 dovrebbero concorrere alla formazione del reddito imponibile valorizzando le simmetrie valutative

conformi a corretti principi contabili che azzerino, almeno tendenzialmente, i fenomeni valutativi di segno opposto. In tale prospettiva, a seconda dello strumento di copertura utilizzato, la letteralità dell'art. 110, comma 3, del T.U.I.R. non dovrebbe quindi ostare alla rilevanza fiscale delle valutazioni previste dal documento OIC 32, ove coerenti con il cambio (*spot* o *forward*) rilevato alla chiusura dell'esercizio. (PT)

"Il "sistema tripartito" di determinazione dal reddito ai fini IRES e la derivazione rafforzata per i soggetti OIC-adopter", di A. M. FAIENZA, in Corr.Trib. 35/2017, pag. 2716.

La revisione della normativa contabile per la redazione del bilancio di esercizio applicabile ai soggetti che compilano i resoconti annuali in base alle regole del codice civile ha reso necessario un intervento anche sulle disposizioni fiscali per la determinazione dell'IRES e dell'IRAP. Con l'art. 13-*bis*, inserito in sede di conversione in legge del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 19/2017) sono state dettate le regole di coordinamento tra i nuovi principi contabili OIC e la determinazione sia del reddito d'impresa che del valore della produzione ai fini IRAP. Più recentemente, con il D.M. 3 agosto 2017 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017 – è stata data attuazione alla previsione contenuta nel comma 11 dell'art. 13-*bis*, adeguando ed esplicitando le regole di applicazione della derivazione rafforzata per i soggetti OIC-adopter.

L'A. affronta inizialmente le categorie previste e i conseguenti obblighi contabili, considerando che le imprese possono rientrare in una delle tre tipologie indeterminate dalle nuove norme contabili e cioè: 1) le micro-imprese (Totale attivo SP: minore o uguale a 0,175 mln; Ricavi netti delle prestazioni: minore o uguale a 0,35 mln; numero dipendenti: minore o uguale a 5); 2) le piccole imprese (Totale attivo SP: tra 0,175 mln e 4,4 mln; Ricavi netti delle prestazioni: tra 0,35 mln e 8,8 mln; numero dipendenti: compreso tra 5 e 50); 3) le imprese medie e grandi (Totale attivo SP: maggiore di 4,4 mln; Ricavi netti delle prestazioni: maggiore di 8,8 mln; numero dipendenti: maggiore di 50). Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile IRES, le micro-imprese continuano ad essere disciplinate da regole fiscali di derivazione giuridica; i soggetti OIC-adopter applicano la derivazione rafforzata da bilancio e, infine, i soggetti IAS/IFRS continuano ad essere regolati anch'essi dalle norme di derivazione rafforzata ma le cui regole non sono del tutto equivalenti a quelle degli ITA GAAP.

La prima rilevante novità introdotta dall'art. 13-*bis* del Decreto Milleproroghe (D. Lgs. n. 139/2015) consiste nell'estensione del principio di "derivazione rafforzata" – previsto per i soggetti che applicano gli IAS/IFRS – anche alle imprese OIC *adopter*. Il principio di derivazione rafforzata consiste nel riconoscere anche ai fini fiscali le diverse qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni di talune operazioni effettuate in base alla corretta applicazione dei principi contabili (anche di quelli OIC) rispetto alla rappresentazione giuridico formale delle medesime. L'esperienza maturata in ambito IAS è sicuramente utile per analizzare molte delle fattispecie riguardanti i nuovi principi OIC anche se non tutte le casistiche IAS/IFRS sono applicabili anche ai soggetti ITA GAAP. Il novellato art. 83, comma 1-*bis*, del TUIR, da un lato, estende a questi ultimi le disposizioni attuative del principio di derivazione contenute nel Decreto n. 48/ 2009 (cd. I Decreto IAS) e nel Decreto 8 giugno 2011 (cd. II Decreto IAS), in quanto compatibili e, dall'altro, prevedono l'adozione di uno o più Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la revisione e il coordinamento delle disposizioni sopra citate, anche al fine di stabilire quali sono le norme applicabili alle imprese con i principi contabili italiani e quali sono quelle che rimangono di esclusivo riferimento ai soggetti IAS/IFRS. Con il D.M. 3 agosto 2017 sono state emanate queste disposizioni attuative, le quali hanno affrontato e confermato le principali ipotesi interpretative già elaborate dalla dottrina.

Le implicazioni fiscali derivanti dalla derivazione rafforzata possono riferirsi, in particolare, a due principi generali: quello della prevalenza della sostanza sulla forma e quello della rilevanza.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, di cui al comma 1, dell'art. 2423-*bis* del Codice civile ha sostituito il concetto di funzione economica dell'attivo e del passivo nella rappresentazione delle voci di bilancio. Il D.Lgs. n. 139/2015 ha individuato alcune fattispecie di applicazione di questo principio, ed in particolare: *i*) le operazioni di acquisto di azioni proprie; *ii*) la contabilizzazione dell'attualizzazione e del costo ammortizzato di crediti e debiti; *iii*) la rilevanza in bilancio e la valutazione separata dei derivati incorporati in strumenti ibridi.

Secondo il principio di rilevanza, introdotto nel nuovo comma 4 dell'art. 2423 del Codice civile, non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Su tale previsione è stato osservato che già in passato veniva riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza l'esistenza di un principio generale di rilevanza, volto ad evitare che vi fossero oneri eccessivi nella redazione del bilancio di esercizio non giustificabili in relazione alla scarsa importanza dell'informazione. Le implicazioni fiscali di tale principio non sono state regolamentate in sede di coordinamento con i nuovi OIC né una disciplina al riguardo è stata emanata in passato con riferimento ai soggetti *IAS Adopter*. Tuttavia, è stato osservato che si possono avere due tipologie di effetti di cui tener conto: uno di derivazione rafforzata e l'altro di riconoscimento sulla base delle regole proprie della determinazione del reddito d'impresa.

Infine, l'A. analizza la disciplina transitoria introdotta con l'art. 13-*bis* del Decreto Milleproroghe, necessaria perché sia il D. Lgs. n. 139/2015 che i nuovi principi OIC prevedevano l'applicazione retroattiva dei nuovi criteri di rappresentazione contabile. Al riguardo, l'art. 13-*bis*, comma 5, stabilisce che le operazioni pregresse e ancora in corso al momento del passaggio ai nuovi principi OIC rimangono assoggettati al regime fiscale precedentemente applicato, e ciò fino al loro termine. Conseguentemente si viene a creare un doppio binario tra la rappresentazione contabile e il trattamento fiscale. Si tratta di operazioni per le quali sussistono due presupposti: a) applicazione retrospettiva dei nuovi principi contabili; b) se si fosse adottato fin dall'origine la nuova rappresentazione contabile si sarebbero prodotti effetti reddituali e patrimoniali differenti rispetto a quelli nel frattempo emersi in base all'impostazione tradizionale di natura giuridico – formale. Sono previste regole specifiche per il regime transitorio dei derivati di natura speculativa. (WR)

“Il criterio di competenza fiscale si adegua ai nuovi principi contabili OIC” di L. GAIANI, ne Il fisco 36/2017, pag. 3415.

Il D.M. “OIC” del 3 agosto 2017 ha finalmente chiarito quali delle regole attuative del principio di derivazione rafforzata, già previste per le imprese *IAS-adopter*, siano applicabili anche da parte delle società che redigono il bilancio secondo i principi italiani. Tra i diversi richiami delle norme di cui al D.M. n. 48/2009 e al D.M. 8 giugno 2011, quello di maggiore rilevanza riguarda la disapplicazione dei primi due commi dell'art. 109 del TUIR che dettano le regole sulla competenza “fiscale” dei componenti reddituali: certezza e determinabilità oggettiva e momento di rilevanza di costi e ricavi da operazioni ordinarie. In virtù di tali norme, le regole contabili sulla imputazione a periodo valgono automaticamente anche per il reddito di impresa divenendo, tra l'altro, immediatamente deducibili i costi imputati, ai sensi del doc. OIC 29, a fronte di accadimenti successivi alla chiusura dell'esercizio. Meno rilevante è invece la disapplicazione delle regole sulla competenza delle singole operazioni dato che, in linea di massima, i criteri civilistici tuttora coincidono con quelli fiscali.

Il D.M. è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'11 agosto 2017 e, non avendo natura regolamentare, è entrato in vigore lo stesso giorno. Con particolare riguardo alle disposizioni previste per le imprese che redigono il bilancio in base ai nuovi principi contabili italiani, è da ritenere (salva la regola transitoria di cui *infra*) che esse si applichino già a partire dal periodo di imposta 2016, cioè dall'esercizio di prima introduzione di tali nuovi principi contabili.

L'art. 3 contiene peraltro, anche a seguito del ritardo con cui il D.M. è stato emanato, una disposizione transitoria in base alla quale sono fatti salvi, per gli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.M. per i quali i termini di versamento sono scaduti anteriormente a tale ultima data, gli effetti sulla determinazione dell'imponibile IRES e IRAP generati dalla applicazione delle norme fiscali anche in modo non coerente con quanto disposto dal D.M. medesimo. In pratica, chi, nel calcolo delle imposte versate a giugno o a luglio 2017, abbia applicato le regole fiscali in modo non coerente con le disposizioni del D.M. può confermare tale comportamento nella dichiarazione REDDITI o IRAP 2017 (in scadenza il 31 ottobre 2017), essendo lo stesso comportamento ratificato dall'art. 3 del D.M. E' peraltro evidente che i contribuenti potranno, nella dichiarazione, adottare comportamenti conformi al D.M. e ciò anche qualora in sede di versamento a giugno o a luglio abbiano determinato il reddito senza tenere conto delle nuove disposizioni. (PT)

"Ambito applicativo del principio di derivazione per le imprese OIC a clausola di salvaguardia", di A. GARCEA, in Corr.Trib., 39/2017, pag. 3003.

In questo articolo l'A. analizza il D.M. 3 agosto 2017 (d'ora in poi "Decreto"), recante disposizioni di coordinamento tra le norme tributarie e i nuovi principi OIC, soffermandosi, in particolare, sulla previsione che attua il coordinamento del nuovo principio di derivazione rafforzata delle imprese OIC con i Decreti *IAS/IFRS* (art. 2) e su quella che disciplina la clausola di salvaguardia (art. 3). Si tratta di disposizioni di estrema importanza che si occupano, rispettivamente, di precisare quale sia l'ambito applicativo del principio di derivazione per le imprese OIC e di convalidare la legittimità – sia pure entro certi limiti – dei comportamenti assunti prima della entrata in vigore del Decreto.

La disposizione generale è contenuta nell'art. 83, comma 1-*bis* del TUIR, il quale stabilisce che le norme dei Decreti *IAS/IFRS* (D.M. n. 48/2009 o I Decreto *IAS/IFRS* e D.M. 8 giugno 2011 o II Decreto *IAS/IFRS*) devono intendersi operanti, "in quanto compatibili", anche nei confronti delle imprese OIC che determinano l'imponibile IRES in base al nuovo principio di derivazione rafforzata. La disposizione applicativa è, quindi, contenuta nell'art. 2 del D.M. 3 agosto 2017, che identifica le disposizioni dei cd. Decreti *IAS/IFRS* che possono assumersi come compatibili e che, quindi, sono destinate ad operare anche per i soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile.

In particolare, il Decreto conferma che sono applicabili le disposizioni dell'art. 2 del D.M. n. 48/2009, rubricato "*Criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS*" e, in particolare, la regola secondo cui la derivazione rafforzata implica il recepimento dei criteri di rappresentazione dei fatti gestionali secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Stante il rinvio all'art. 2, risultano applicabili anche ai soggetti OIC tutte quelle disposizioni fiscali che limitano la rilevanza delle valutazioni (ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore), che stabiliscono esenzioni, esclusioni o differimenti nella rilevanza di componenti reddituali e, più in generale, che derogano alla rilevanza delle risultanze di bilancio per motivi meramente fiscali. In questo ambito, spicca l'estensione ai soggetti OIC anche della previsione che consente di non attenersi ai criteri di imputazione temporale fissati dall'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, e in particolare: i) certezza e oggettiva determinabilità; ii) prevalenza del criterio giuridico – formale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Al riguardo, l'A. precisa che il recepimento dei criteri di imputazione temporale come risultanti all'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, può assumere una valenza realmente innovativa se e nella misura in cui i nuovi principi contabili nazionali approvati dall'OIC legittimino l'adozione di criteri diversi rispetto a quello basati sul dato giuridico/contrattuale del trasferimento della proprietà o della maturazione del diritto al corrispettivo nella rilevazione dei costi e dei ricavi. In realtà, mentre i nuovi principi OIC, riferendosi al trasferimento della proprietà in senso sostanziale (con il passaggio dei rischi e benefici), indicano chiaramente criteri incompatibili con l'art. 109 del TUIR, non sembra possibile dire altrettanto per le prestazioni di servizi, rispetto alle quali i principi OIC tuttora vigenti non sono ancora giunti ad attribuire, in modo esplicito, una valenza preminente al dato economico su quello giuridico.

Il Decreto estende, inoltre, anche alle imprese OIC *Adopter* le disposizioni contenute nei commi 1,3 e 4, dell'art. 3, e in particolare quelle che prevedono che la derivazione non può dar luogo a fenomeni di tassazione anomala per il medesimo soggetto mentre è ammessa la possibilità che, nelle transizioni tra soggetti OIC ovvero tra questi soggetti e le microimprese, ciascuna impresa possa essere caratterizzata da regimi contabili e fiscali differenti. Al pari dei soggetti *IAS*, anche per i soggetti OIC la derivazione non opera e lascia il posto alla rilevanza dell'impostazione giuridico – formale, per le operazioni relative a titoli partecipativi (con eccezione di quelle poste in essere dall'emittente sugli strumenti rappresentativi del capitale proprio) nonché per il riconoscimento dei crediti d'imposta e delle ritenute.

Passando alle regole del DM 8 giugno 2011 (cd. II Decreto *IAS*), ne viene prevista l'applicabilità degli artt. 2, comma 2; 3, comma 1 (per gli immobili di cui al principio contabile OIC 16); 5; 7, commi 2, 3 e 4; 9 (per le passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui all'OIC 31). In particolare, con l'estensione dell'art. 5 anche per i soggetti OIC vale la regola secondo cui il regime fiscale dei titoli – e dei relativi flussi reddituali – va ricostruito sulla base dei criteri distintivi fissati dall'art. 44 del TUIR. In quest'ottica, in deroga alle rappresentazioni di bilancio, i titoli partecipativi sono solo quelli che rispondono al criterio della totale commisurazione del rendimento (nell'*an* e nel

quantum) al risultato economico dell'impresa emittente. A tal fine, il titolo dovrebbe essere considerato nella sua unitarietà giuridica, senza dar rilievo – salvo deroghe espresse – alle eventuali scomposizioni operate in bilancio a seguito dell'eventuale separazione tra componenti di *equity* e componenti del passivo o dell'eventuale scorporo dei derivati.

Sempre con riferimento al II Decreto IAS, viene chiarito che sono compatibili con la fiscalità dei soggetti OIC anche l'art 3, nella parte in cui ribadisce che la nozione di strumentalità degli immobili va desunta dai criteri dell'art. 43 del TUIR, trattandosi di un concetto di natura fiscale e l'art. 9, con la conseguenza che la disciplina fiscale degli accantonamenti viene resa applicabile anche agli oneri che, pur essendo rappresentati come costi operativi, presentino i requisiti dell'OIC 31, per essere iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti.

L'A. affronta poi un tema interessante, che riguarda la possibilità di estendere il principio di derivazione rafforzata, prima sul piano civilistico e poi su quello fiscale, anche ad altre fattispecie non contemplate dai principi contabili OIC. In altre parole, sul piano civilistico è controverso se e fino a che punto il redattore del bilancio possa individuare autonomamente le concrete fattispecie applicative del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, anche al di là e al di fuori delle ipotesi individuate dai principi contabili emanati dall'OIC. A prescindere dalla soluzione adottata sul piano civilistico, il Decreto attuativo in commento sembra essere univocamente orientato a circoscrivere il recepimento fiscale dei criteri di rappresentazione di bilancio alle sole ipotesi declinate dai principi contabili nazionali. Una conferma in tal senso potrebbe derivare dalla mancata estensione dell'art. 6 del D.M. 8 giugno 2011, in tema di *stock options*, ai soggetti OIC. In relazione ai piani di *stock options*, infatti, da più parti si è prospettato che, nel silenzio dei principi contabili nazionali, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma potrebbe legittimare l'adozione di un criterio di rappresentazione delle *stock options*, conforme a quello dell'IFRS 2, con iscrizione a conto economico di un costo per le prestazioni rese dai destinatari del piano – da quantificare in misura pari al *fair value* delle opzioni e da ripartire lungo la durata del piano – in contropartita di un incremento del patrimonio netto dell'emittente. Il mancato richiamo dell'art. 6 del D.M. 8 giugno 2011 induce a ritenere che questo criterio di rappresentazione, anche se eventualmente adottato dal redattore del bilancio, non possa assumere rilevanza fiscale, ponendosi al di fuori di quelli desumibili dai principi contabili nazionali.

Infine, l'art. 3 del Decreto contiene una clausola di salvaguardia in virtù della quale “*con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte dirette sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall'applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, anche non coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto*”. In sostanza, visto il ritardo con il quale le disposizioni in commento sono state emanate, sono fatti salvi i comportamenti sia delle imprese *IAS adopter* che *ITA GAAP*, che abbiano chiuso il proprio bilancio al 31 dicembre 2016, i cui termini di versamento a saldo delle imposte sono scaduti il 20 luglio 2017 (*cf.* il D.C.P.M. 20 luglio 2017). Considerato che la disposizione stabilisce che sono fatti salvi “anche i comportamenti non coerenti”, si deve ritenere che la clausola intende convalidare tanto i comportamenti difformi quanto quelli conformi alla disciplina del Decreto.

L'A. sottolinea che il Decreto nulla dispone in merito alla efficacia temporale della sua disciplina. La questione assume particolare rilevanza in tutte quelle ipotesi in cui le imprese non intendano avvalersi della clausola di salvaguardia e valutino la possibilità di modificare a posteriori il comportamento originariamente assunto, adeguandosi alle disposizioni del D.M. 3 agosto 2017. In realtà, come sottolinea l'A., l'ammissibilità di questo “ripensamento” *ex post* dei comportamenti e delle scelte pregresse è tutt'altro che pacifica. Taluno dà per scontato che le rettifiche del comportamento originario siano possibili, anche perché, nel caso diverso, si finirebbe per premiare con la clausola di salvaguardia i contribuenti che abbiano assunto decisioni meno in linea con la disciplina *pro tempore* vigente e per penalizzare ingiustificatamente quelli che abbiano invece assunto decisioni più prudentiali. Secondo altra tesi, invece, il presupposto per modificare *ex post* il comportamento pregresso, al fine di allinearlo alle disposizioni del Decreto in commento, è che tali disposizioni, a prescindere dalla clausola di salvaguardia, abbiano di per sé efficacia retroattiva. Va sottolineato che il Decreto non stabilisce una decorrenza retroattiva della sua disciplina ma si limita a salvaguardare il comportamento (difforme o conforme) a suo tempo già adottato. In quest'ottica, quindi, la modifica del comportamento pregresso sarebbe ammissibile solo nell'ipotesi, tutta da

verificare, in cui le disposizioni del D.M. 3 agosto 2017 abbiano natura interpretativa e non innovativa. (WR)

"Le disposizioni correttive e integrative del Decreto attuativo del principio di derivazione rafforzata", di A. GARCEA, in Corr.Trib., 37/2017, pag. 2851.

Il D.M. 3 agosto 2017 ("Decreto") completa il quadro di riferimento del principio di derivazione rafforzata introdotto dall'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016, precisando quali sono le disposizioni del D.M. n. 48/2009 e 8 giugno 2011, in vigore per i soggetti IAS/IFRS, che possono trovare applicazione anche nei confronti delle imprese che adottano i principi contabili nazionali OIC. Al contempo, il Decreto modifica e chiarisce, per alcuni aspetti, la stessa disciplina del D.M. 8 giugno 2011, con impatto anche sulla fiscalità delle imprese *IAS Adopter*. Il Decreto 3 agosto 2017 è composto da tre articoli: *i*) l'art. 1 reca disposizioni di riordino della disciplina contenuta nei Decreti IAS/IFRS al fine di superare alcune criticità riscontrate nella sua interpretazione e applicazione; *ii*) l'art. 2 chiarisce quali sono le norme dei Decreti IAS, così come modificate dall'art. 1, che si applicano alle imprese OIC; *iii*) l'art. 3, infine, contiene una clausola di salvaguardia che fa salvi i comportamenti adottati prima dell'entrata in vigore del Decreto, e cioè in assenza delle disposizioni attuative. L'A. precisa che le modifiche si sono concentrate prevalentemente sul D.M. 8 giugno 2011 mentre è rimasto pressoché invariato il D.M. n. 48/2009.

L'art. 1 del Decreto stabilisce che per i componenti imputati nel prospetto OCI per i quali non è previsto un successivo transito a conto economico, la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura. Questa disposizione si propone di chiarire che per individuare il regime fiscale applicabile ad un componente imputato ad OCI occorre ricostruire quale sia l'effettiva natura di tale componente, avvalendosi a tale fine delle indicazioni contenute nello *IAS/IFRS* di riferimento o, in mancanza di indicazioni specifiche, negli altri *standard* contabili suscettibili di essere applicati in accordo con lo IAS 8, in particolare, nei corrispondenti principi contabili nazionali. A parere dell'A. l'art. 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2011 doveva già interpretarsi in tal senso già prima di questa precisazione. D'altra parte, si deve ritenere che anche la nuova formulazione della norma, nel far dipendere la rilevanza dei componenti reddituali imputati ad OCI dalla loro natura, non intenda introdurre (né poteva farlo) concetti o requisiti nuovi e diversi rispetto al principio di derivazione rafforzata e che, anzi, debba ricondursi nello stesso solco della rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei principi contabili. In definitiva, identificare la natura del componente imputato ad OIC altro non è che una conseguenza della corretta qualificazione del fatto gestionale così come rappresentato dagli IAS/IFRS.

Di maggiore rilievo sono gli interventi di revisione dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011 che vertono sulla rilevanza fiscale degli apporti rilevati dal soggetto debitore per effetto della pattuizione di tassi inferiori a quelli di mercato sia nell'ipotesi di emissione di obbligazioni convertibili che nell'ipotesi di concessione di finanziamenti infruttiferi da parte di un socio. Per quanto riguarda i prestiti obbligazionari convertibili il Decreto riconosce il principio di derivazione rafforzata ma solo in caso di effettivo esercizio dell'opzione. E ciò rileva sia per la società emittente che per la società che sottoscrive il prestito. In base all'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, disposizione da sempre molto controversa, in caso di mancata conversione dell'obbligazione occorre derogare alla derivazione rafforzata per assoggettare a tassazione, mediante "*recapture*" da parte dell'impresa emittente, l'importo precedentemente contabilizzato come apporto, nei limiti degli interessi passivi dedotti in misura eccedente quelli stabiliti negozialmente. Il D.M. 3 agosto 2017, nell'ottica della simmetria fiscale, stabilisce che a fronte del "*recapture*" degli interessi passivi in capo all'emittente, il portatore del titolo può beneficiare di una deduzione pari alla maggiore tassazione di interessi attivi derivante dallo scorporo del warrant poi non esercitato. L'A. sottolinea che anche se, *prima facie*, l'intento della norma appare lodevole, non è agevole identificarne l'effettivo ambito applicativo, posto che, in concreto, lo scorporo del warrant da parte del portatore del titolo avviene con contestuale iscrizione in bilancio di un derivato ex art. 112 del TUIR, fattispecie per cui è esclusa l'applicazione della norma in commento.

In particolare, il Decreto interviene a disciplinare anche i finanziamenti concessi dai soci alla propria società partecipata senza la corresponsione di interessi (cd. “finanziamenti infruttiferi”), ovvero con la pattuizione di interessi sensibilmente inferiori a quelli di mercato. I principi contabili internazionali, e oggi anche quelli OIC, impongono di evidenziare la sostanza economica del fenomeno separando l'operazione in due componenti: i) quella di un finanziamento regolato a tasso di mercato; ii) quella di un apporto a favore della partecipata (cd. *deemed contribution*), corrispondente ai maggiori interessi normalmente dovuti e non applicati. La scelta del Decreto è stata quella di disattivare totalmente la rilevanza delle qualificazioni di bilancio e di attenersi al solo contenuto giuridico del rapporto, con l'effetto di considerare *tanquam non essent* tanto l'apporto in favore della società finanziata quanto i maggiori interessi rilevati a tassi di mercato da entrambi i soggetti (socio e società partecipata).

Di grande interesse è la modifica che il Decreto apporta in tema di data certa delle operazioni di copertura. L'art. 7 del D.M. 8 giugno 2011, al comma 4, aveva subordinato il riconoscimento fiscale delle relazioni di copertura alla circostanza che tale relazione, oltre ad essere esposta come tale in bilancio, risultasse da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione del derivato. La *ratio* di questa previsione era quella di evitare che il contribuente potesse scegliere *ex post* di qualificare un derivato come speculativo o come di copertura per mere ragioni di opportunità fiscale, conseguendo vantaggi in termini di deduzione di minusvalori o di mancata tassazione di plusvalori, con particolare riguardo ai derivati di copertura del *fair value* dei titoli partecipativi in regime di *participation exemption (PEX)*.

Tale disposizione è stata integrata dal D.M. 3 agosto 2017, con l'aggiunta delle seguenti parole “ovvero dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura”.

La modifica è volta a consentire che la finalità di copertura di uno strumento finanziario derivato a norma dell'art. 112 del TUIR possa essere attestata, oltre che da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione del relativo strumento, anche con la rilevazione tra gli strumenti finanziari derivati di copertura nel primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello stesso.

Pertanto, in presenza della menzionata designazione “di copertura” nel bilancio, lo strumento derivato si considera con finalità di copertura anche ai fini fiscali (relazione illustrativa).

Il D.M. 3 agosto 2017 ha, infine, stabilito che la disposizione in esame si applica anche in riferimento ai soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile. (WR)

“L'opzione per il regime di *branch exemption*: disciplina CFC e utili provenienti da regimi fiscali privilegiati”, di S. MASSAI, in La gest. Straord. Impr. 5/2017, pag. 85.

Il regime di *branch exemption (BEX)*, introdotto dall'art. 168-ter del TUIR, consente all'impresa residente - che eserciti la relativa opzione - l'esenzione degli utili e delle perdite delle proprie stabili organizzazioni all'estero. Il regime si pone come sistema alternativo rispetto al meccanismo di eliminazione della doppia imposizione attraverso il riconoscimento del credito d'imposta, affidando al Paese della fonte il potere esclusivo di tassazione. Il recente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha regolato le modalità attuative del regime, chiarendo, tra gli altri, alcuni aspetti relativi al trattamento dei redditi delle *branch* rientranti nel perimetro di applicazione della disciplina CFC e degli utili provenienti dalle *branch* localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. L'articolo è particolarmente interessante perché esamina le interrelazioni tra la disciplina BEX e il regime CFC.

Innanzitutto è precisato che l'estensione del regime CFC alle stabili organizzazioni non ha carattere generale, ossia non determina l'applicazione della disciplina CFC a tutte le stabili organizzazioni che ne integrano i requisiti, ma solamente a quelle detenute dall'impresa che ha optato per la BEX. Ciò significa che il soggetto residente che non intende fruire del regime di esenzione, pur detenendo *branch* astrattamente suscettibili di rientrare nell'ambito applicativo della normativa CFC, continuerà a far concorrere ordinariamente il reddito delle sue stabili organizzazioni al suo reddito complessivo, avvalendosi del credito d'imposta per risolvere l'eventuale doppia imposizione. Qualora, invece, l'impresa opti per la BEX, l'applicazione della CFC *rule* comporta che i redditi prodotti dalle stabili

organizzazioni a cui è applicabile la normativa antielusiva siano imputati per trasparenza e sottoposti a tassazione separata in capo alla casa madre residente, a meno che ricorra una delle circostanze esimenti dettate dall'art. 167 commi 5 e 8-ter del TUIR. In assenza di circostanze esimenti, all'impresa non è impedito l'esercizio dell'opzione con riferimento alle sole stabili organizzazioni a cui non si applica la disciplina CFC.

Particolarmente interessanti sono le considerazioni riguardanti le condizioni applicative della CFC al caso specifico delle stabili che, a causa dell'assenza di un'alterità soggettiva civilisticamente rilevante, implicano necessariamente degli adattamenti rispetto all'applicazione della disciplina CFC alle controllate estere al fine di tenere conto del particolare rapporto che sussiste tra la *branch* e la casa madre. Tali adattamenti dovrebbero incidere anche sulla dimostrazione delle circostanze esimenti, rispetto alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nella circolare n.51 del 2010. (CLP)

“Fissate le modalità applicative della *branch exemption*” di G. SCALA, ne Il fisco 38/2017, pag. 3652.

L'articolo commenta le disposizioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 con il quale sono state disciplinate le modalità applicative del regime della c.d. *branch exemption*, contenuto nell'art. 168-ter del TUIR, che consente alle imprese italiane con stabili organizzazioni all'estero di esentare gli utili di tali stabili. E ciò al fine di evitare la doppia imposizione con uno strumento alternativo al credito d'imposta, in linea con quanto consentito dall'OCSE e con quanto previsto da altri ordinamenti avanzati. Nel regime di *branch exemption*, il reddito o la perdita della stabile organizzazione estera non confluisce nel calcolo dell'imponibile italiano e dunque l'impresa italiana effettua, nella propria dichiarazione, una variazione in diminuzione corrispondente all'utile (o una variazione in aumento pari alla perdita) fiscale della *branch*, eliminando in radice il fenomeno di doppia imposizione. Il regime in commento è opzionale e l'esercizio dell'opzione, a regime, e cioè dal 2018, può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta di costituzione della *branch*, a partire dal quale è efficace il regime di esenzione. Quindi, per una stabile costituita nel 2018 l'opzione sarà esercitata nel Mod. REDDITI 2019 con efficacia a partire dal periodo d'imposta 2018. L'articolo esamina dettagliatamente tutte le disposizioni del Provvedimento cit. ed in questa sede, per ragioni di sintesi, si riportano gli aspetti del provvedimento che hanno chiarito i dubbi derivanti dalla normativa primaria.

Per quanto concerne l'esercizio dell'opzione il Provvedimento cit. allarga il regime transitorio delle stabili già possedute alla data del 7 ottobre 2015 alle stabili costituite nel 2016 e nel 2017, dando la possibilità di optare anche per esse nella dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla predetta data, con effetto dal medesimo periodo d'imposta per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi. Quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare che possedevano una stabile al 7 ottobre 2015 è possibile esercitare l'opzione nel Mod. Redditi 2017 per il periodo di imposta 2016 o nel Mod. Redditi 2018 per il periodo di imposta 2017 e per le stabili costituite nel 2016 o 2017 l'opzione può essere esercitata, rispettivamente, con il Mod. Redditi 2017 o 2018.

L'efficacia dell'opzione per la *branch exemption* cessa a seguito della chiusura, anche per liquidazione o cessione, di tutte le *branch* esenti, oltre che nelle ipotesi di operazioni straordinarie in cui l'avente causa (l'incorporante, la società risultante dalla fusione, il conferitario o il beneficiario della scissione) non sia già in regime di *branch exemption* e non scelga di esercitare l'opzione per l'esenzione. La successiva costituzione di altre stabili organizzazioni richiede l'esercizio di una nuova opzione, qualora l'impresa scelga di ricominciare ad applicare lo stesso regime dell'*exemption*. Nell'articolo si dà enfasi alla previsione contenuta nel punto 3.2 del cit. provvedimento in base alla quale, dopo la cessazione di efficacia dell'opzione, la costituzione nei tre periodi d'imposta successivi di una o più *branch* nei medesimi Stati o territori esteri da parte dell'impresa, in assenza di una nuova opzione, è oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 che, come è noto, accoglie la disciplina dell'abuso. A tal fine, l'impresa può comunque presentare interpello ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) dello Statuto del contribuente.

Sul regime di *recapture* delle perdite fiscali conseguite dalla stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di efficacia dell'opzione, l'A. sottolinea che le perdite pregresse sono

oggetto di *recapture* solo per l'ammontare effettivamente utilizzato e qualora nel quinquennio ante opzione sono state conseguite perdite fiscali sia della *branch* sia della casa madre, si considerano prioritariamente utilizzate quelle di questa ultima. Un importante aspetto da tenere presente ai fini dell'applicazione del meccanismo di *recapture* delle perdite è che esso non opera "per masse" ma bensì per singolo Stato.

Quanto alla interazione tra disciplina CFC e *branch exemption*, l'A. ricorda che le stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata - in assenza delle "esimenti" di cui al comma 5, lett. a) o b), o al comma 8-ter dell'art. 167 del TUIR - non possono godere del regime di esenzione ma sono disciplinate dalle disposizioni previste dall'art. 167 del TUIR in materia di *Controlled Foreign Companies* (CFC rules). Sono quindi tassate per trasparenza in via separata, dopo aver attribuito alle *branch* gli utili e le perdite come se fossero un'entità separata. A prescindere dalle risultanze contabili, alla *branch* soggetta al regime CFC si applicano le disposizioni sulla valorizzazione delle transazioni poste in essere con la casa madre, le altre stabili o le altre società residenti appartenenti al medesimo gruppo.

In tema di operazioni straordinarie, l'A. sottolinea i due importanti principi contenuti nel Provvedimento in commento. È innanzitutto previsto che le operazioni straordinarie domestiche non determinano l'interruzione del regime quando l'avente causa è già in regime di *branch exemption* o sceglie di esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria. In tali casi, l'avente causa subentra nel regime di esenzione ed assume le attività e le passività della stabile organizzazione esente, sulla base di funzioni e rischi a essa connessi, all'ultimo valore fiscale che avevano presso il dante causa. L'altro principio è quello secondo il quale, in caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di una stabile organizzazione o di parte di essa ad altra impresa del gruppo, non possono essere riconosciute duplicazioni di benefici e non possono verificarsi penalizzazioni, ivi inclusa la doppia imposizione, anche in capo a soggetti giuridici diversi, tenendo in ogni caso presente la necessità di tutelare i diritti impositivi sui redditi di fonte italiana. (CLP)

“OIC 32 per la rilevazione in bilancio dei contratti derivati: questioni interpretative ancora aperte” di A. SURA, ne Il fisco 38/2017, pag. 3659.

L'OIC 32 Contratti derivati sta per essere applicato per la seconda volta ai bilanci delle società che adottano il Codice civile e i principi contabili nazionali. L'esperienza della scorsa stagione di bilanci dimostra che, nel complesso, il principio ha fornito un supporto adeguato per le società chiamate a rispettare le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 al numero 11-*bis* dell'art. 2426 c.c. Rimangono, tuttavia, ancora irrisolte alcune questioni interpretative derivanti per lo più dall'esclusione di talune specifiche fattispecie dall'ambito di applicazione del principio contabile. È il caso, in particolare, dei contratti derivati aventi ad oggetto le azioni proprie della società e i contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli strumenti di capitale oggetto di un'operazione straordinaria. In questi casi, nell'attesa che l'Organismo Italiano di Contabilità provveda ad introdurre discipline ad hoc, i redattori del bilancio sono tenuti a ricostruire una soluzione in via interpretativa che tenga conto sia delle regole generali contenute nel Codice, sia delle disposizioni contenute negli altri principi contabili che trattano fattispecie in qualche modo assimilabili a quelle in oggetto. (PT)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

IRES – Determinazione imposta – Redditi di impresa – Costi e gli altri oneri che concorrono a formare il reddito d'esercizio di competenza – Costo in modo oggettivo “indeterminabile” anche se pagato prima della presentazione dei redditi per l'anno di competenza – Esclusione. Cass., sez. 5, 13 settembre 2017, n. 21239, nel sito web www.eutekne.it.

Nel reddito d'impresa i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito dell'esercizio di competenza a meno che la loro esistenza o il loro ammontare non sia ancora in modo oggettivo determinabile. Quest'ultimo termine prende in considerazione la determinazione del reddito cioè il momento della redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi – che eventualmente evidenzia tutte le perdite e i rischi, anche se conosciuti soltanto fra la data di chiusura del bilancio ed il giorno della sua compilazione.

IRES – Credito di imposta sui dividendi – Non compete se l'utile non è soggetto a tassazione nello Stato di residenza del percipiente.

Cass., sez. trib. 6 ottobre 2017, n. 23367, nel sito web www.eutekne.it.

Nell'ambito dei rapporti intracomunitari, in cui l'esenzione è garantita dalla Direttiva "madre-figlia", non si può beneficiare del credito d'imposta sui dividendi se l'utile non è soggetto a tassazione nello Stato di residenza del percipiente, in quanto ciò determinerebbe un fenomeno di doppia esenzione in contrasto con le finalità della Convenzione contro le doppie imposizioni che pur stabilisce il diritto al rimborso.

Nel caso oggetto della sentenza, riferito ad una società francese, il diniego al rimborso è stato proprio motivato in virtù della clausola, contenuta nell'art. 15 del Protocollo alla Convenzione con l'Italia, per cui il beneficio convenzionale viene accordato se e nei limiti in cui il reddito è imponibile nello Stato di residenza del percipiente. Tale principio di carattere generale è stato, quindi, ritenuto prevalente rispetto alle singole disposizioni del Trattato.

IRES – Accantonamenti fondo per rischi e oneri – Storno del fondo – Imponibilità.

Cass., sez. trib. 11 ottobre 2017, n. 23812, nel sito web www.eutekne.it.

Gli accantonamenti ad appositi fondi rischi ed oneri sono disciplinati dagli artt. 70, 72 e 73, ora 105, 107 e 109 TUIR.

Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni di cui sopra, cosicché eventuali stanziamenti a fondi, diversi da quelli previsti dalle citate disposizioni, costituiscono accantonamenti fiscalmente non riconosciuti e quindi indeducibili, con la conseguenza che, da un lato, le quote accantonate costituiscono variazioni in aumento del risultato civilistico rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa imponibile, ex art. 56 TUIR, mentre, dall'altro lato, l'utilizzo del fondo dovrà essere ricompreso tra le variazioni in diminuzione del risultato di periodo in cui tale utilizzo si è manifestato, mentre se viene azzerato, l'accantonamento del fondo costituisce una sopravvenienza attiva, ex art. 88 TUIR, e, quindi, un componente positivo di reddito.

Le conclusioni cui giunge la Suprema Corte non sembrano condivisibili laddove, come sembra accaduto nel caso di specie, l'utilizzo per eccedenza sia stato contabilizzato a fronte di accantonamenti in precedenza non dedotti perché privi dei requisiti fiscali richiesti dalle norme tributarie *pro tempore* vigenti. Per contro, sembrano condivisibili laddove l'utilizzo per eccedenza sia a fronte di accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.

IRES – Spese di regia addebitate dalla società capogruppo – Deducibilità – Condizioni.

Cass., sez. trib. 27 ottobre 2017, n. 25566, nel sito web www.eutekne.it.

Le somme corrisposte da una società italiana alla capogruppo estera in forza di un *cost sharing agreement* sono indeducibili se non è possibile verificare in termini quantitativi il rapporto tra tali costi e il beneficio ritratto dalla società in termini di ricavi.

Nel caso di rapporti infragruppo, il concetto di inerenza non può essere disgiunto da quello di coerenza e utilità economica dei costi.

Pertanto, in tema di spese derivanti da *cost sharing agreement*, ai fini della deducibilità, non è sufficiente allegare l'accordo di gruppo, né che la spesa sia stata contabilizzata, ma il contribuente deve provare la coerenza e l'utilità economica del costo.

Commissioni tributarie di merito

IRES – Utili provenienti da controllate indirette a regime fiscale privilegiato ma distribuiti da società *conduit* situate nell'Unione Europea – Si considerano distribuiti per primi gli utili che non si sono formati in Stati a regime privilegiato.

Comm. Trib. Prov. di Novara, 6 luglio 2017, n. 145/1/17, nel sito web www.eutekne.it.

La sentenza ha stabilito che:

- il mutamento del regime fiscale a cui sono sottoposte le controllate indirette (da privilegiato a ordinario) esplica effetti sulla tassazione dell'utile percepito dalla *holding* italiana (da integrale a limitata al 5%), senza che l'Amministrazione finanziaria italiana possa sindacare il fatto;
- è possibile dimostrare con adeguata documentazione riferita ai flussi di dividendi infragruppo, la provenienza degli utili in capo alla *subholding* comunitaria, potendosi quindi dare la precedenza utilizzando il metodo LIFO agli utili che hanno scontato tassazione piena in capo alle partecipate di secondo livello (assoggettati in capo alla holding alla tassazione limitata al 5%) rispetto agli utili che si sono formati in capo a partecipate di secondo livello a regime privilegiato, i quali scontano invece tassazione piena in Italia quando distribuiti.

REDDITI DI CAPITALE

Dottrina

“Quando i *carried interest* costituiscono redditi di natura finanziaria” di M. PIAZZA e C. RESNATI, ne Il fisco 32/33/2017, pag. 3124.

L'art. 60 del D.L. n. 50/2017 ha definito i criteri di qualificazione fiscale dei proventi da partecipazione a società, enti o OICR detenute da dipendenti e amministratori (cd. *carried interest*), ai fini della loro tassazione, come redditi di capitale ovvero come redditi di lavoro dipendente. La materia era stata già affrontata dalla prassi ministeriale con la risoluzione n. 103/E/2012, ma era necessaria una precisa definizione dei confini tra i proventi effettivamente derivanti da investimenti di capitali e quelli che costituiscono invece la remunerazione del lavoro prestato. La norma citata ha, sostanzialmente, introdotto una presunzione in base alla quale, in presenza di alcuni requisiti (impegno di investimento complessivo, postergazione e *holding period* non inferiore a 5 anni), i proventi degli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati siano comunque “redditi di capitale” e non redditi di lavoro dipendente o assimilati o redditi di lavoro autonomo. (SG)

“Dividendi e plusvalenze: cambiano le percentuali di imposizione ma rimangono le vecchie incongruenze” di M. PIAZZA e C. RESNATI, ne Il fisco 36/2017, pag. 3421.

Con il D.M. 26 maggio 2017 sono state fissate le nuove percentuali di partecipazione al reddito imponibile degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni, strumenti finanziari equiparati e contratti di associazione e cointeressenza con apporto diverso dalle opere e servizi conseguiti da soggetti diversi dalle società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia e da stabili organizzazioni di enti non residenti. La rideterminazione delle percentuali si è resa necessaria a seguito della riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017, con

effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. Nonostante l'intento della rimodulazione di tali percentuali sia quello di neutralizzare in capo al socio percettore gli effetti della tassazione che il provento ha già scontato in capo alla società dalla quale tale provento deriva, nella maggiore parte dei casi tale obiettivo non risulta raggiunto. Inoltre, permangono nel sistema una serie di incongruenze che rendono l'investimento in partecipazioni non qualificate meno conveniente rispetto a quello in partecipazioni qualificate. Gli AA., richiamando la nostra Circolare n. 1/2016 (Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo), condividono che la riduzione di aliquota, a differenza di quella che venne disposta con la Legge finanziaria del 2008 (quando l'aliquota IRES è stata ridotta dal 33% al 27,5%), non è accompagnata da ampliamenti della base imponibile e quindi si traduce in una reale riduzione del carico fiscale gravante sui soggetti passivi dell'IRES. (SG)

Prassi Amministrativa

Redditi di capitale – Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori – Tassazione del c.d. *carried interest* (art. 60 D.L. 50/2017).

Circ. Agenzia delle entrate 16 ottobre 2017, n. 25/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La circolare illustra il regime fiscale degli utili derivanti da strumenti finanziari con “diritti patrimoniali rafforzati” detenuti, direttamente o indirettamente dai dipendenti e amministratori (cd. *carried interest*).

Tali diritti si sostanziano nella partecipazione agli utili in misura più che proporzionale rispetto agli altri investitori, in cambio di minori diritti amministrativi o di vincoli di trasferibilità o della postergazione del diritto alla distribuzione degli utili.

Sotto il profilo fiscale, i proventi derivanti dai *carried interest* sono considerati redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria se:

- l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato;
- il diritto ai proventi è postergato rispetto a tutti gli altri soci o partecipanti,
- le azioni, le quote e gli strumenti finanziari sono mantenute dai dipendenti e amministratori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo minimo di 5 anni o fino al cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

Questo regime si applica ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti dal 24 aprile 2017 anche se lo strumento finanziario è stato sottoscritto prima di questa data.

L'Agenzia osserva che la norma, riferendosi a “dipendenti” e “amministratori” lascia intendere che sono esclusi dal regime fiscale speciale i professionisti coinvolti nel ruolo di consulenti.

Per beneficiare della tassazione dei *carried interest* come reddito di capitale, occorre che l'impegno di investimento complessivo dei manager dipendenti comporti un esborso monetario che espone il soggetto al rischio di perdita. (EM)

REDDITI DI IMPRESA

Dottrina

“**Scissioni, fusioni e interruzione/continuazione del consolidato**” di L. MIELE, in Bil. e redd. Impr. 10/2017, pag. 21.

Le operazioni straordinarie possono determinare l'interruzione del consolidato fiscale, ma in numerosi casi, la continuazione è possibile previa presentazione di una istanza all'Agenzia delle entrate.

Nell'articolo si esamina dapprima la fattispecie della scissione, anche alla luce della più recente prassi amministrativa e poi le operazioni di fusione distinguendo quelle che comportano l'interruzione della tassazione medesima da quelle che non producono tale effetto.

Tema connesso a quello dell'interruzione/continuazione è il regime delle perdite maturate in capo alle partecipate e al consolidato cui hanno preso parte tali partecipate che, per effetto dell'operazione di riorganizzazione, vengono a far parte del consolidato di altro soggetto.

L'articolo si conclude con la disamina di un caso concreto: una incorporante subholding, di un gruppo, che ha incorporato altra società (sorella) *subholding* con efficacia giuridica il 1 gennaio 2017. Alla data dell'atto di fusione, sia l'incorporante che l'incorporata rivestivano la qualifica di soggetti consolidanti avendo optato insieme alle loro controllate per il regime del consolidato fiscale nazionale.

Viene sottolineato come per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2016, la fusione stipulata nel corso del 2016 non abbia prodotto effetti nei confronti dei consolidati fiscali facenti capo all'incorporante e all'incorporata, in ragione della postergazione al 1° gennaio 2017 degli effetti giuridici dell'operazione.

Relativamente al periodo d'imposta 2017, invece, si ritiene possibile la prosecuzione del consolidato fiscale dell'incorporante con inclusione dell'intero perimetro di consolidamento facente capo all'incorporata, laddove sussistenti i requisiti previsti per l'accesso al regime della tassazione di gruppo (art. 124, comma 5 TUIR).

Le società originariamente appartenenti al consolidato dell'incorporata possono quindi partecipare al consolidato dell'incorporante dal periodo 2017.

Riguardo alla sorte delle perdite del preesistente consolidato, posto che l'incorporata non riveste più il ruolo di consolidante, le eventuali perdite fiscali residue di tale consolidato dovrebbero essere ri-attribuite alle società che ad esso partecipano, secondo i criteri manifestati in sede di opzione per la tassazione di gruppo. Le perdite in tal modo ri-attribuite assumerebbero natura di perdite pregresse all'entrata nel consolidato dell'incorporante, come tali utilizzabili solo in capo alle società cui si riferiscono.

Al fine di evitare tale conseguenza andrebbe dimostrato in sede di interpello - sulla base di quanto chiarito dalla circolare n. 40/2016 in relazione alla scissione parziale con trasferimento di partecipazioni alla beneficiaria di nuova costituzione - che la fusione non determina alcun effetto pregiudizievole dell'interesse erariale e che, quindi, la confluenza dell'incorporata, con le sue partecipate, nell'incorporante non è idonea ad essere causa potenziale di arbitraggi o distorsioni nell'accesso al consolidato fiscale. (EM)

“Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari partecipativi” di G. SALVI, in Bil. e redd. Impr. 10/2017, pag. 33.

Premessi brevi cenni sulla nozione civilistica di strumento finanziario partecipativo e fornito un sintetico quadro normativo di riferimento, l'A. illustra il regime di tassazione dei relativi proventi.

Con riferimento alla remunerazione dovuta su detti titoli, la società emittente ha la possibilità di scindere la parte di componenti che direttamente comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente – totalmente indeducibile – da quella svincolata dai risultati economici, che è invece deducibile, in qualità di interesse passivo.

L'A. osserva come, ai fini dell'assimilazione di detti strumenti alle azioni, l'art. 44, comma 2, lett. a) TUIR – a causa della sua mancata modifica – operi in modo asimmetrico rispetto al modo con cui opera la disciplina relativa alla deducibilità della remunerazione ad essi relativa in capo alla società emittente.

Infatti la possibilità di distinguere tra componenti reddituali erogati a titolo di utile (non deducibili) e quelli erogati a titolo di interesse (deducibili nei limiti consentiti per gli oneri finanziari) sarebbe ammessa solo a favore del soggetto emittente lo strumento finanziario. Al contrario, ai fini dell'assimilazione, il soggetto sottoscrittore, per poter usufruire della disciplina impositiva prevista

per i dividendi, deve ricevere un provento qualificabile totalmente come partecipazione ai risultati economici.

In pratica, quindi, gli strumenti finanziari “ibridi” continuano a non poter essere assimilati alle azioni qualora la relativa remunerazione non sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici del soggetto emittente e conseguentemente, alle eventuali plusvalenze realizzate in caso di cessione di tali strumenti non sarebbe applicabile il regime della *participation exemption*.

La sopradescritta asimmetria permane anche in relazione a tutti i rapporti intercorrenti tra una società di capitali residente in Italia ed una società UE, allorché non si renda applicabile la Direttiva madrefiglia. Infatti, in forza del comma 3 dell’art. 89 TUIR, il soggetto percipiente vede tassata, come provento finanziario, l’intera remunerazione ricevuta, ancorché l’emittente abbia provveduto alla parziale deduzione di quanto erogato. (EM)

“Sancito dall’Agenzia il pieno riconoscimento fiscale delle operazioni di *lease-back*” di G. SCIFONI, in Corr. Trib. 36/2017, pag. 2795.

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 77E/2017 ha modificato il proprio orientamento in merito alla rilevanza ai fini fiscali, delle regole civilistiche di contabilizzazione delle operazioni di *sale and lease back*.

Si tratta del primo pronunciamento ufficiale dell’Amministrazione finanziaria successivo alla modifica dell’art. 83 TUIR attuata per il tramite dell’art. 13-*bis* del decreto milleproroghe (DL 244/2016) che ha esteso anche ai soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile il principio c.d. di “derivazione rafforzata” vigente sin dal 2008 per la determinazione dell’imponibile IRES dei soggetti IAS/IFRS *adopter*.

A prescindere dalla *vexata quaestio* in ordine alla liceità del contratto *de quo* sotto il profilo della relativa disciplina fiscale (e, segnatamente, delle modalità con cui procedere all’assoggettamento a tassazione della plusvalenza emergente all’atto della vendita iniziale) l’impostazione tradizionalmente assunta -ora superata- consisteva nel considerare due distinte operazioni, ognuna delle quali manteneva una propria autonomia (vendita e retrolocazione) con la conseguenza che la plusvalenza doveva essere assoggettata a tassazione interamente nell’esercizio di realizzo, indipendentemente dall’impostazione adottata per la rilevazione di tale operazione di bilancio.

Dal momento che, per effetto di quanto disposto dal novellato art. 83 TUIR, le impostazioni civilistiche rilevano anche ai fini IRES, con specifico riferimento alle operazioni di *sale and lease-back* l’impostazione civilistica rileva anche ai fini fiscali e, conseguentemente, partendo dalla configurazione civilistica del *lease-back* come contratto unico, complesso con causa finanziaria non scomponibile nei suoi elementi, l’Agenzia ha ritenuto che la plusvalenza debba essere ripartita per la durata dell’intero contratto di leasing a partire dal momento di decorrenza di quest’ultima. In questo modo la competenza fiscale delle operazioni di *sale e lease back* è pienamente aderente a quella civilistica-contabile.

Il principio posto dall’Agenzia trova applicazione relativamente alle operazioni di *sale and lease back* contabilizzata a partire dall’esercizio 2016. Per quelle rilevate in bilancio fino all’esercizio 2015, al contrario, dovrebbe valere l’impostazione tradizionalmente assunta. (EM)

“Operazioni straordinarie interne ai gruppi: questioni interpretative e profili evolutivi” di A. SURA, in Bil. e redd. Impr. 10/2017, pag. 39.

Il principio di rappresentazione sostanziale delle operazioni ha innescato in dottrina un acceso dibattito sul trattamento contabile da riservare alle operazioni straordinarie interne al gruppo. L’A. affronta nello specifico due tematiche: la prima, riguardante l’impatto del principio *de quo* sulle operazioni straordinarie interne al gruppo – interrogandosi in particolare, se queste operazioni debbano essere trattate in modo differenziato rispetto alle altre operazioni straordinarie, in quanto intrinsecamente diverse - e la seconda concernente invece la definizione delle voci del patrimonio netto della società che risulta da una fusione inversa.

Le operazioni straordinarie realizzate all’interno di un gruppo sono tendenzialmente sempre riconducibili a operazioni della società con i soci che agiscono in quanto tali, mentre gli effetti

economici che producono possono avere invece una valenza del tutto diversa ragione per cui debbono essere valutati con attenzione per stabilire se non sia il caso di trattarli in modo diverso da come sarebbero stati trattati se l'operazione fosse avvenuta con una terza controparte.

In linea generale, quindi, la valorizzazione delle attività e delle passività nelle operazioni straordinarie interne ai gruppi dovrebbe essere effettuata con le stesse modalità adottate per le altre operazioni straordinarie.

Il fatto di essere realizzate nel gruppo potrebbe, indurre a qualificare in modo diverso gli effetti che ne derivano.

E' questa una lettura che trova conferma esplicita oltre che nel nostro ordinamento contabile, anche nelle disposizioni contenute nel c.c., e a titolo di esempio, l'A. segnala l'art. 2504-*bis* cc, che dispone che l'eventuale disavanzo di fusione deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 dell'art. 2426 cc ad avviamento, non prevedendo quindi possibilità alcuna di applicare regole diverse alle fusioni realizzate internamente al gruppo.

Muovendo dall'impostazione dettata dall'art. 2504-*bis*, l'OIC detta regole universali applicabili a tutte le fusioni e scissioni che non appaiono derogabili semplicemente in virtù del principio di rappresentazione sostanziale.

Le stesse considerazioni valgono per i conferimenti, pur in assenza, sia nel codice che nei principi contabili nazionali, di una disciplina *ad hoc*.

Passando alla seconda tematica affrontata dall'A., si può riassumere che nel caso delle fusioni inverse il principio di rappresentazione sostanziale trova un limite per così dire "naturale" rappresentato dal fatto che la comprensione di un fenomeno non può che passare dall'esatta individuazione dei suoi connotati giuridici.

In altre parole, il principio per cui i valori che risultano dalla fusione inversa devono coincidere con quelli che emergerebbero in caso di fusione diretta (da cui deriva che il valore di patrimonio netto coincide con quello che si sarebbe prodotto ove la fusione fosse stata diretta), non implica la necessaria corrispondenza anche del capitale sociale e delle altre voci che costituiscono il patrimonio netto, considerato che la stratificazione del patrimonio netto non può che rappresentare i valori giuridicamente riconosciuti, almeno per le voci che sono espressione della volontà assembleare pena una indicazione completamente falsata dei rapporti che intercorrono tra società e soci.

Questo punto di vista è stato fatto proprio, peraltro, anche dall' Agenzia delle entrate che, dopo aver riconosciuto l'equivalenza tra fusione diretta e fusione inversa sul piano degli effetti economici, ha tenuto a precisare che tale equivalenza non può investire la qualificazione delle voci di patrimonio netto della società risultante dalla fusione, con la conseguenza che la stratificazione delle riserve deve comunque riflettere il dato giuridico formale che vede la società controllata nella posizione di incorporante (Ris. n. 61/E/2017). (EM)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Redditi di impresa – Componenti negativi di reddito – Costi inerenti alla lettera di *patronage* – Deducibilità – Sussistenza.

Cass., sez. trib. 28 luglio 2017, n. 18815, ne Il fisco 32-33/2017, pag. 3196.

Non è corretta la decisione con la quale il giudice tributario abbia escluso la deducibilità del costo inerente alla garanzia prestata dalla società controllante alla sua controllata (lettera di *patronage*), per difetto del requisito dell'effettività e dell'inerenza, perché la concessione di tale garanzia infragruppo avviene, di norma, a titolo gratuito. In tal modo, il giudice tributario ha apoditticamente ritenuto che la garanzia infragruppo in esame deve essere gratuita, secondo un'asserita normale pratica commerciale, senza indicare alcuna norma che legittimi tale convincimento. Al riguardo, va rilevato che la società garante è un soggetto giuridico distinto dalla società garantita, sebbene titolare

della maggioranza delle azioni di quest'ultima, le cui prestazioni commerciali a favore delle società controllate sono valutate secondo gli ordinari criteri di mercato, salvo specifiche eccezioni espressamente disciplinate, non ricorrenti nel caso concreto. Né sussiste nell'ordinamento giuridico una sorta di presunzione di gratuità che assista le concessioni di garanzia prestate dalla società capogruppo a favore di società controllata, data l'autonomia patrimoniale di tali imprese. Al contrario, può dirsi che le prestazioni commerciali effettuate dalla società controllante a favore delle società controllate, in virtù di formali contratti, rientrano nell'ambito degli ordinari e consuetudinari rapporti tra imprese infragruppo, se esse siano conformi all'interesse dello stesso gruppo societario; ciò, tuttavia, non esclude l'onerosità delle prestazioni fornite, che s'impone quale diretta conseguenza dell'autonomia patrimoniale e della distinta soggettività giuridica, anche fiscale, delle società appartenenti al gruppo stesso.

Redditi di impresa – Valutazioni – Operazioni infragruppo con società estere – *Transfer pricing* – Applicabilità – Onere del Fisco di provare la maggiore fiscalità nazionale – Insussistenza – Dimostrazione dell'esistenza dell'operazione e del prezzo diverso dal valore normale – Sufficienza – Prova contraria a carico del contribuente – Ammissibilità – Strategie di gruppo di un mercato di libera concorrenza – Rilevanza.

Cass., sez. trib. 6 settembre 2017, n. 20805, ne Il fisco 36/2017, pag. 3497.

La normativa sul *transfer pricing* non integra una disciplina antielusiva, in senso proprio, perché (a differenza di altre norme specificatamente antielusive) non prevede che l'Amministrazione finanziaria debba provare la maggiore fiscalità nazionale ed è perciò applicabile anche in difetto di prova da parte del Fisco del conseguimento di un concreto vantaggio fiscale da parte del contribuente. Detta disciplina, in altri termini, rappresenta una difesa più avanzata di quella direttamente repressiva della elusione, in quanto è rivolta a reprimere il fenomeno economico in sé, ovvero dello spostamento di imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiedendo di provare, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la funzione elusiva, ma solo l'esistenza di transazioni tra imprese collegate ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, gravando invece sul contribuente secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare che tali transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali. Tuttavia, in linea generale non si può escludere che considerazioni di strategia complessiva inducano le imprese a compiere operazioni di per sé stesse antieconomiche in vista ed in funzione di altri benefici; è, perciò, necessario che le varie operazioni rispondano a criteri di logica economica, i quali, a loro volta, devono essere funzionali a meccanismi di mercato in regime di libera concorrenza, non distorsivi di tale regime.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Dottrina

“Disciplina fiscale e contributiva di *welfare* aziendale e premi di risultato” di A. COSTA e A. FUSCO, ne Il fisco 32-33/2017, pag. 3119.

Con la circolare n. 16 del 27 giugno 2017 l'Assonime ha fornito chiarimenti in tema di *welfare* aziendale e premi di risultato, integrando la precedente circolare n. 24/2016, alla luce degli interventi operati con la Legge di bilancio 2017 e il D.L. n. 50/2017 (c.d. manovra correttiva); la prima ha ampliato la platea dei lavoratori che possono fruire del regime agevolato e sono state incrementate le ipotesi di sostituibilità del premio di risultato con *welfare*, mentre la seconda ha introdotto, in relazione ai premi di produttività, una parziale decontribuzione attraverso la riduzione del 20% dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime I.V.S. (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), su una quota delle somme erogate per un importo massimo di 800 euro annui. Si tratta di interventi rilevanti che evidenziano la volontà del legislatore di ampliare ulteriormente l'ambito di

applicazione del regime agevolato. Si attendono tuttavia nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sulla materia, non risultando più attuale la circolare n. 28/E/2016. (SG)

Prassi Amministrativa

Reddito di lavoro dipendente – Welfare aziendale – Piano collegato al raggiungimento di obiettivi individuali – Non è in contrasto con le norme agevolative di cui all'art. 51 TUIR.

Interpello DRE Lombardia, 28 luglio 2017, n. 904-791/2017, nel sito web www.eutekne.it.

Rientra nell'ambito della detassazione di cui all'art. 51, commi 2 e 3 TUIR, un piano di *welfare* aziendale che subordina l'accesso dei dipendenti a vari servizi in esso contenuti al raggiungimento di determinati obiettivi di performance aziendale e individuale, con espressa indicazione del "credito *welfare*" attribuibile in funzione del livello di ottenimento di tali obiettivi. (EM)

RITENUTE ALLA FONTE

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

Ritenute alla fonte – Esenzione – Dividendi distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente – Società madre controllata da soggetti residenti di Stati terzi – Presunzione di frode, evasione e abusi fiscali – Illegittimità.

Corte di Giust. UE, sez. VI, 7 settembre 2017, causa n. C-6/16, ne Il fisco 38/2017, pag. 3665.

L'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla Direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, da una parte, e l'art. 49 TFUE, dall'altra, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa tributaria nazionale che subordina la concessione dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte degli utili distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente (prevista all'art. 5, paragrafo 1, di tale Direttiva), qualora detta società madre sia controllata direttamente o indirettamente da uno o più soggetti residenti di Stati terzi, alla condizione che essa dimostri che la catena di partecipazioni non abbia come fine principale o fra i propri fini principali quello di trarre vantaggio da tale esenzione.

IVA

Prassi Amministrativa

IVA – Abuso del diritto – Presupposti per l'applicazione.

Conclusioni Avvocato generale 7 settembre 2017, causa n. C-251/16, nel sito web www.eutekne.it.

Il divieto di abuso del diritto in materia IVA rientra tra i principi generali dell'Unione ed è applicabile senza che gli Stati membri debbano adottare specifiche misure di attuazione dello stesso.

Per poter dichiarare l'esistenza di una pratica abusiva l'Amministrazione finanziaria dello Stato membro deve dimostrare che ricorrono due presupposti: uno oggettivo, cioè la verifica se il vantaggio

fiscale sia contrario allo scopo delle pertinenti disposizioni, e uno soggettivo, volto ad accertare se lo scopo essenziale dell'operazione consista nell'ottenere un vantaggio fiscale.

Se ricorrono i presupposti dell'abuso, il contribuente non può invocare la certezza del diritto o il legittimo affidamento per giustificare il proprio comportamento.

Spetta al giudice nazionale stabilire se determinati elementi delle operazioni costituiscano una pratica abusiva e ridefinire tali operazioni in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza di esse. (EM)

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

IVA – Direttiva 2006/112/CE – Art. 132, paragrafo 1, lett. f) – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Servizi forniti dalle associazioni autonome di persone (AAP) che esercitano attività economica nel settore dei servizi finanziari e assicurativi – Non rientrano nel regime di esenzione.

Corte di Giust. UE, IV sez., 21 settembre 2017, cause nn. C-326/15, C-605/15 e C-616/15 nel sito web www.eutekne.it.

Le sentenze hanno ad oggetto l'interpretazione dell'art. 132, paragrafo 1, lett. f) della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).

Secondo i giudici comunitari, il citato articolo deve essere interpretato nel senso che l'esenzione ivi prevista riguarda unicamente le prestazioni di servizi che contribuiscono direttamente all'esercizio di attività di interesse pubblico previste dall'art. 132 e non anche all'esercizio di altre attività esenti, quali quelle bancarie e assicurative.

Pertanto, i servizi forniti dalle APP (associazioni autonome di persone) i cui membri esercitano un'attività economica nel settore dei servizi finanziari e assicurativi, che non costituiscono attività di interesse pubblico, non possono beneficiare di tale esenzione.

L'interpretazione della Corte avrà conseguenze sulla normativa nazionale, posto che la norma interna di recepimento (art. 10, comma 2, DPR 633/72) non contiene alcuna limitazione dell'esenzione ad un determinato settore di attività.

Commissioni tributarie di merito

IVA – Rimborso d'imposta – Fermo dei rimborsi – Contraddittorio preventivo endoprocedimentale – Necessità.

Comm. trib. prov. di Milano, 20 giugno 2017, n. 4279/21/17, nel sito web www.eutekne.it.

Il provvedimento di sospensione del pagamento previsto dall'art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, è espressione del potere di autotutela della P.A. e si applica anche ai rimborsi dell'IVA, ma deve essere valutato con riferimento alla materia alla quale si riferiscono, che nella specie è l'IVA.

L'atto è nullo se non è preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente.

SUCCESSIONI E DONAZIONI (Imposta sulle)

Giurisprudenza

Commissioni tributarie di merito

Successioni e donazioni (imposta sulle) – Applicazione dell'imposta – Bene conferito in *trust* – Trasferimento dal *settlor* al *trustee* – Assoggettamento all'imposta – Esclusione.

Comm. trib. prov. di Milano, sez. III, 1° giugno 2017, n. 3946, ne Il fisco 32-33/2017, pag. 3190.

Il mero trasferimento dal *settlor* al *trustee* del bene conferito in un *trust* non va assoggettato all'imposta sulle donazioni in misura proporzionale, tributo re-istituito per effetto dell'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006. La circostanza che tale ultima norma includa fra le fattispecie imponibili pure la "costituzione di vincoli di destinazione" non legittima l'interpretazione secondo la quale il legislatore avrebbe inteso così come introdurre una nuova ed autonoma imposta. Come la Corte di Cassazione ha recentemente e condivisibilmente sancito, l'unica interpretazione razionale e costituzionalmente orientata vuole che, così facendo, il legislatore abbia piuttosto inteso evitare l'aggiramento del prelievo realizzato per il tramite di istituti, quali il *trust*, mediante i quali si può dar corso ad una donazione indiretta; con l'effetto, pertanto, di rendere eventualmente assoggettabile al prelievo il solo trasferimento definitivo dei beni in *trust* al beneficiario finale.

IRAP

Dottrina

"Gli effetti ai fini IRAP dei nuovi principi contabili nazionali" di G. FERRANTI, in Corr. Trib. 34/2017, pag. 2607.

L'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2017 ha stabilito che i componenti imputati direttamente a patrimonio netto che assumono rilevanza ai fini dell'IRAP in base al D.Lgs. n. 446/1997 concorrono a formare il valore della produzione nell'esercizio in cui sono imputati al conto economico. Se tale imputazione non è mai prevista, la rilevanza ai fini del tributo regionale è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.

Restano, tuttavia, ancora da risolvere alcune problematiche interpretative concernenti, in particolare, i riflessi ai fini dell'IRAP della norma dell'art. 13-*bis*, comma 3, del D.L. n. 244/2016, che ha stabilito la irrilevanza anche per tale tributo delle plusvalenze, delle minusvalenze e degli altri proventi e oneri derivanti dai trasferimenti di aziende o di singoli rami delle stesse, anche dopo l'abolizione dell'area straordinaria del bilancio. A tale riguardo devono essere: a) individuati con precisione i componenti che rientrano nell'ambito dell'esclusione e quelli che mantengono, invece, la rilevanza ai fini dell'IRAP; b) determinati i criteri di quantificazione dei componenti irrilevanti; c) precisati gli effetti derivanti dalla permanenza del c.d. principio di correlazione.

Tali questioni sono state approfondite dall'Assonime nella circolare n. 14 del 21 giugno 2017, che ha fornito un primo quadro complessivo degli effetti della riforma. Alcune questioni, quali quelle relative al c.d. principio di correlazione, sono state affrontate anche nel Documento di ricerca del Consiglio Nazionale e della Fondazione nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili emanato il 7 agosto 2017.

L'Assonime ha, inoltre, rilevato, in merito al criterio del costo ammortizzato, che l'eventuale attualizzazione di un credito o di un debito commerciale a lunga scadenza determina una riduzione dei costi o dei ricavi operativi, con l'evidenza di interessi attivi o passivi estranei alla base imponibile IRAP. L'applicazione del costo ammortizzato "implica anch'esso, in un certo senso, una fuoriuscita dal perimetro delle componenti rilevanti ai fini del tributo regionale. La finanziarizzazione dei costi di transazione derivante dal costo ammortizzato, infatti, si risolve nella trasformazione in oneri finanziari (o in minori interessi attivi) di costi per servizi che in precedenza potevano essere dedotti". (PT)

Dottrina

ALBANO G., MIELE L., “Le novità ACE per i soggetti IRES” (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	Pag. 3
ALBANO G., MIELE L., “Rimodulato il perimetro di applicazione della disciplina antielusiva ACE” (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 7
ALBANO G., SPAZIANI R., “ <i>Branch exemption</i> più sistematica e organica, ma restano rigidità e difficoltà applicative” (IRES)	“ 13
ALBANO G., VERGATI A., “Rapporti tra regime di tassazione degli utili provenienti da Paesi <i>black list</i> e disciplina CFC” (ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)	“ 11
BARBAGELATA G., “Le ricadute fiscali dei derivati di copertura del rischio di cambio per le società “ITA-GAAP”” (IRES)	“ 13
COSTA A., FUSCO A., “Disciplina fiscale e contributiva di <i>welfare</i> aziendale e premi di risultato” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 28
FAIENZA A.M., “Il “sistema tripartito” di determinazione dal reddito ai fini IRES e la derivazione rafforzata per i soggetti OIC- <i>adopter</i> ” (IRES)	“ 14
FERRANTI G., “Gli effetti ai fini IRAP dei nuovi principi contabili nazionali” (IRAP)	“ 31
GAIANI L., “Le nuove regole attuative per l’agevolazione ACE” (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 5
GAIANI L., “Il criterio di competenza fiscale si adegua ai nuovi principi contabili OIC” (IRES)	“ 16
GARCEA A., “Ambito applicativo del principio di derivazione per le imprese OIC a clausola di salvaguardia” (IRES)	“ 16
GARCEA A., “Le disposizioni correttive ed integrative del Decreto attuativo del principio di derivazione rafforzata” (IRES)	“ 18
GASPARRI T., “Determinazione del reddito delle società non residenti senza stabile organizzazione” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)	“ 2
GIOMMONI F., “Le nuove disposizioni antielusive ai fini ACE” (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 7
MANGUSO G., “Sistematica (e non antielusiva) la sterilizzazione dell’incremento patrimoniale rilevante ai fini ACE” (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 9
MASSAI S., “L’opzione per il regime di <i>branch exemption</i> : disciplina CFC e utili provenienti da regimi fiscali privilegiati” (IRES)	“ 19

MASTROBERTI A., “Scomputabili anche le imposte assolute dalla CFC in altri Stati” (ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)	Pag. 12
MIELE L., “Scissioni, fusioni e interruzione/continuazione del consolidato” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 24
PAPOTTI R.A., ZORZI G., “La detrazione delle imposte assolute all'estero dalle CFC” (ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)	“ 13
PIAZZA M., RESNATI C., “Quando i <i>carried interest</i> costituiscono redditi di natura finanziaria” (REDDITI DI CAPITALE)	“ 23
PIAZZA M., RESNATI C., “Dividendi e plusvalenze: cambiano le percentuali di imposizione ma rimangono le vecchie incongruenze” (REDDITI DI CAPITALE)	“ 23
SALVI G., “Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari partecipativi” REDDITI DI IMPRESA)	“ 25
SCALA G., “Fissate le modalità applicative della <i>branch exemption</i> ” (IRES)	“ 20
SCIFONI G., “Sancito dall’Agenzia il pieno riconoscimento fiscale delle operazioni di <i>lease-back</i> ” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 26
SURA A., “OIC 32 per la rilevazione in bilancio dei contratti derivati: questioni interpretative ancora aperte” (IRES)	“ 21
SURA A., “Operazioni straordinarie interne ai gruppi: questioni interpretative e profili evolutivi” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 26

Prassi Amministrativa

Redditi di lavoro dipendente – Welfare aziendale – Piano collegato al raggiungimento di obiettivi individuali – Non è in contrasto con le norme agevolative di cui all’art. 51 TUIR. Interpello DRE Lombardia 28 luglio 2017, n. 904-791/2017.	“ 29
IVA – Abuso del diritto – Presupposti per l’applicazione Conclusioni Avvocato generale 7 settembre 2017, causa n. -251/16.	“ 29
Circ. Agenzia delle entrate 25 settembre 2017, n. 23/E (VIOLAZIONI E SANZIONI)	“ 10
Circ. Agenzia delle entrate 16 ottobre 2017, n. 25/E (REDDITI DI CAPITALE)	“ 24
Circ. Agenzia delle entrate 26 ottobre 2017, n. 26/E (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 10

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

Corte di Giust UE, 7 settembre 2017, causa n. C-6/16 (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)	“ 2
--	-----

Corte di Giust. UE, IV sez., 21 settembre 2017, cause nn.C-326/15, C-605/15 e C-616/15. (IVA)	Pag. 30
Corte di Giust. UE, 25 ottobre 2017, causa n. C-106/06 (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 3
<u>Corte di Cassazione</u>	
Cass., sez. trib. 28 luglio 2017, n. 18815 (REDDITI DI IMPRESA)	“ 27
Cass., sez. trib. 6 settembre 2017, n. 20805 (REDDITI DI IMPRESA)	“ 28
Cass., sez. 5, 13 settembre 2017, n. 21239 (IRES)	“ 21
Cass., sez. trib. 6 ottobre 2017, n. 23367 (IRES)	“ 22
Cass., sez. trib. 11 ottobre 2017, n. 23812 (IRES)	“ 22
Cass., sez. trib. 27 ottobre 2017, n. 25566 (IRES)	“ 22
<u>Commissioni tributarie di merito</u>	
Comm. trib. prov. di Milano, sez. III, 1° giugno 2017, n. 3946 (SUCCESSIONI E DONAZIONI (Imposta sulle))	“ 31
Comm. trib. prov. di Milano, 20 giugno 2017, n. 4279/21/17. (IVA)	“ 30
Comm. trib. prov. di Novara, 6 luglio 2017, n. 145/1/17 (IRES)	“ 23